

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 22 aprile 2017

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 2 novembre 2016, n. 21.

Disposizioni per favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali. (16R00525) Pag. 1

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2016, n. 24.

Disposizioni transitorie in materia di commercio su aree pubbliche e modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio). (17R00001) Pag. 4

LEGGE REGIONALE 2 novembre 2016, n. 25.

Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2015, n. 27 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2016) e alla legge regionale 3 luglio 2007, n. 23 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi). (17R00002) Pag. 5

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 2016, n. 12.

Istituzione del nuovo Comune di Terre d'Adige mediante la fusione dei Comuni di Nave San Rocco e Zambana. (16R00530) Pag. 7

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 2016, n. 13.

Fusione per aggregazione del Comune di Faedo nel Comune di San Michele all'Adige. (16R00531) Pag. 9

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 14 ottobre 2016, n. 15.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche. (17R00054) .. Pag. 12

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 novembre 2016, n. 19.

Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della l.r. n. 1 del 10 gennaio 2000. (16R00560) Pag. 20


REGIONE TOSCANA


LEGGE REGIONALE 2 novembre 2016, n. 74.

Disposizioni in materia di acque termali. Modifiche alla l.r. n. 38/2004. (16R00568) Pag. 29

LEGGE REGIONALE 2 novembre 2016, n. 75.

Programmazione regionale. Modifiche alla l.r. n. 1/2015. (16R00569) Pag. 35





REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 2 novembre 2016, n. 21.

Disposizioni per favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte BU44S2 del 3 novembre 2016)

La competente Commissione consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello statuto, ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Piemonte promuove lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali attraverso il razionale utilizzo del suolo agricolo e il recupero produttivo delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni agricoli incolti o abbandonati.

2. La Regione riconosce nell'associazionismo fondiario uno strumento per il miglioramento dei fondi e per la ricostituzione di unità di coltivazione produttive ed economicamente sostenibili in grado di favorire l'occupazione, la costituzione ed il consolidamento di nuove imprese agricole.

3. La Regione favorisce la gestione associata di piccole proprietà terriere secondo le buone pratiche agricole al fine di:

- a) consentire la valorizzazione del patrimonio dei rispettivi proprietari;
- b) rispondere alle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica;
- c) concorrere all'applicazione delle misure di lotta obbligatoria degli organismi nocivi ai vegetali;
- d) prevenire i rischi idrogeologici e di incendio.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. La valorizzazione funzionale del territorio agro-silvo-pastorale, ai fini della presente legge, comprende tutti i terreni di qualsiasi natura, con qualunque tipo di copertura vegetale presente, erbacea, arbustiva, arborea o mista, e riguarda gli appezzamenti di cui è noto il proprietario o di cui non è noto, fatti salvi i diritti di terzi.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) terreni incolti o abbandonati: i terreni agricoli non destinati ad uso produttivo da almeno due annate agrarie, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate), ad esclusione dei terreni sottoposti a vincoli di destinazione d'uso;

b) terreni silenti: i terreni agricoli di cui alla lettera a) per i quali non è noto il proprietario.

Art. 4.

Associazioni fondiarie

1. La Regione, nel rispetto del principio di sussidiarietà e in attuazione delle finalità di cui all'art. 1, riconosce un ruolo prevalente alla gestione collettiva ed economica dei terreni agricoli e forestali.

2. Le associazioni fondiarie di cui alla presente legge sono costituite tra i proprietari dei terreni pubblici o privati al fine di raggruppare terreni agricoli e boschi, in attualità di gestione, incolti o abbandonati, o per consentirne un uso economicamente sostenibile e produttivo.

3. L'ordinamento delle associazioni fondiarie è disciplinato dai relativi statuti nel rispetto delle norme previste dal codice civile e dalle disposizioni speciali vigenti in materia.

4. Le attività di gestione dei terreni conferiti alle associazioni fondiarie sono effettuate nel rispetto delle buone pratiche agricole, degli equilibri idrogeologici, della salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio nonché dell'economicità ed efficienza della gestione stessa.


5. Le associazioni fondiarie possono avvalersi, per la conduzione delle proprietà fondiarie conferite, di uno o più gestori.

6. Ogni associato conserva la proprietà dei propri beni che non sono usucapibili ed esercita il diritto di recesso dalla sua adesione nel rispetto dei vincoli temporali contrattuali in essere tra l'associazione fondiaria e i gestori di cui al comma 5, fatti salvi i vincoli di destinazione d'uso.

7. Presso ciascuna associazione fondiaria è istituito un elenco delle proprietà associate nel quale sono registrati i titolari dei diritti reali di godimento e dei rapporti contrattuali.

8. Al fine della definizione dell'effettivo valore agronomico o forestale dei terreni concessi, le superfici inserite nell'elenco di cui al comma 7 sono classificate in funzione delle caratteristiche del suolo, del soprassuolo, dello stato delle opere di miglioramento fondiario presenti ovvero della redditività esistente al momento dell'adesione all'associazione fondiaria.

9. Le associazioni fondiarie acquistano la personalità giuridica e sono riconosciute con l'iscrizione, autorizzata con provvedimento della struttura regionale competente, nel registro regionale delle persone giuridiche private, istituito in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di ricono-



scimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

10. La giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva con propria deliberazione, acquisito il parere della commissione consiliare competente, le linee guida per la redazione dello statuto delle associazioni fondiarie.

Art. 5.

Attività delle associazioni fondiarie

1. Le associazioni fondiarie riconosciute ai sensi dell'art. 4, comma 9 svolgono le seguenti attività:

a) gestione associata dei terreni conferiti dai soci o assegnati ai sensi dell'art. 9;

b) redazione e attuazione del piano di gestione dei terreni conferiti dai soci o assegnati ai sensi dell'art. 9, nel quale sono individuate le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi di produzione agricola e forestale nonché di conservazione dell'ambiente e del paesaggio;

c) partecipazione, in accordo con le unioni dei comuni o i comuni, all'individuazione dei terreni silenti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) e al loro recupero produttivo ai sensi della legge n. 440/1978;

d) manutenzione ordinaria e straordinaria dei terreni e delle opere di miglioramento fondiario.

Art. 6.

Terreni incolti o abbandonati con rischi fitosanitari

1. La struttura regionale competente in materia di servizio fitosanitario segnala alle unioni dei comuni o ai comuni i terreni agricoli di cui all'art. 2 oggetto di fitopatie e infestazioni parassitarie, per i quali non sono adottate le misure di lotta obbligatoria notificate ai proprietari, al fine dell'inserimento negli elenchi dei terreni agricoli incolti o abbandonati assegnabili ai sensi dell'art. 9.

Art. 7.

Terreni incolti o abbandonati a rischio idrogeologico o di incendio

1. Le unioni dei comuni o i comuni inseriscono negli elenchi dei terreni agricoli incolti o abbandonati assegnabili ai sensi dell'art. 9 i terreni agricoli di cui all'art. 2 localizzati in aree che presentano situazioni di rischio idrogeologico o di incendio per i quali non sono adottate le misure obbligatorie di prevenzione e mitigazione dei rischi notificate ai proprietari.

Art. 8.

Attività di promozione delle associazioni fondiarie da parte dei comuni

1. I comuni promuovono ogni idonea iniziativa finalizzata alla diffusione tra i proprietari dei terreni di una cultura associativa, offrendo un adeguato supporto informativo e tecnico.

Art. 9.

Conferimento di funzioni agli enti locali

1. Le funzioni di assegnazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate di cui all'art. 5 della legge n. 440/1978 sono delegate alle unioni di comuni o ai comuni non aderenti ad alcuna unione per i territori di propria competenza.

2. Le assegnazioni di cui al comma 1 sono disposte, oltre che nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, comma 5 della legge n. 440/1978, anche in favore delle associazioni fondiarie riconosciute ai sensi dell'art. 4, comma 9 che presentano un piano di gestione ai comuni e alle unioni dei comuni di cui al comma 1, sulla base di una graduatoria che tiene conto delle migliori soluzioni organizzative e gestionali per il conseguimento delle finalità dell'art. 1, ed in particolare:

a) della ricomposizione fondiaria;

b) del razionale sfruttamento del suolo;

c) della maggiore estensione delle superfici oggetto di recupero produttivo;

d) della conservazione dell'ambiente e del paesaggio.

3. La giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione stabilisce le modalità ed i criteri per l'assegnazione o la revoca dei terreni incolti o abbandonati nonché le linee guida per la redazione dei piani di gestione e per la loro utilizzazione.

Art. 10.

Finanziamenti regionali


1. Per le finalità di cui all'art. 1, la Regione può erogare alle associazioni fondiarie riconosciute ai sensi dell'art. 4, comma 9 le seguenti tipologie di finanziamento:

a) 500,00 euro per ettaro di superficie lorda per la redazione del piano di gestione dei terreni conferiti dai soci o assegnati ai sensi dell'art. 9 e per la realizzazione dei miglioramenti fondiari necessari;

b) contributi fino all'80 per cento per la copertura delle spese sostenute per la costituzione dell'associazione fondiaria.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi prioritariamente per gli interventi di recupero produttivo dei terreni situati nel territorio dei comuni classificati come montani o collina depressa ai sensi della deliberazione del consiglio regionale del 12 maggio 1988, n. 826-6658 (Classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina e pianura).

3. La Regione, al fine di favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e contrastare il fenomeno della parcellizzazione fondiaria nel territorio classificato montano o di collina depressa ai sensi della deliberazione del consiglio regionale di cui al comma 2, può erogare ai proprietari dei terreni privati che aderiscono ad un'associazione fondiaria riconosciuta ai sensi dell'art. 4, comma 9 un contributo, per un'unica volta, nella misura massima di 500,00 euro per ogni ettaro conferito di superficie utilizzabile, a condizione che il conferimento sia di durata non inferiore ad anni quindici.



4. La giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva con propria deliberazione i criteri e le modalità attuative per l'assegnazione e la revoca dei finanziamenti di cui al presente articolo.

Art. 11.

Clausola valutativa

1. La giunta regionale rende conto periodicamente al consiglio delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti, attraverso l'associazionismo fondiario, in termini di contributo al rilancio delle attività agro-silvo-pastorali, al contrasto all'abbandono delle terre coltivabili e al frazionamento fondiario, nonché al miglioramento dei fondi e delle opportunità produttive e occupazionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, decorso un anno dall'entrata in vigore della legge e successivamente con periodicità biennale, una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:

a) un quadro dell'andamento della consistenza ed evoluzione del recupero produttivo dei terreni incolti o abbandonati in Piemonte;

b) il numero, le superfici e le attività svolte dalle associazioni fondiarie operanti e iscritte nel registro regionale delle persone giuridiche private;

c) le modalità ed i criteri per l'assegnazione o la revoca dei terreni incolti o abbandonati, con il numero, le cause e le tipologie di assegnazioni e di revoche effettuate;

d) una descrizione delle azioni informative fornite dai comuni ai sensi dell'art. 8;

e) una descrizione dello stato di attuazione della legge e delle eventuali criticità.

3. Nelle relazioni è inserita un'apposita sezione riguardante i finanziamenti regionali di cui all'art. 10, con particolare riferimento a:

a) i criteri di ammissione ai contributi, il tipo e il numero delle domande ammesse e l'entità del contributo erogato;

b) un prospetto del numero e della tipologia dei finanziamenti erogati nel complesso e l'indicazione analitica del numero e dell'ammontare di quelli erogati ai sensi dell'art. 10, commi 1, lettere a) e b), 2 e 3.

4. Le relazioni successive alla prima documentano inoltre gli effetti delle politiche di accorpamento gestionale dei terreni agricoli fornendo, in particolare, le seguenti informazioni:

a) il contributo dato dagli strumenti e dalle attività al perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, con specifico riferimento alla tutela ambientale e paesaggistica e alla prevenzione di rischi idrogeologici ed ambientali;

b) una sintesi delle opinioni prevalenti tra gli operatori degli enti e delle categorie interessate.

5. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del consiglio regionale che ne concludono l'esame.

6. I soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione della legge forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2, 3 e 4. Tali attività sono finanziate con le risorse di cui all'art. 13.

Art. 12.

Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione o in regime *de minimis*, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 13.

Norma finanziaria

1. In una prima fase di attuazione della presente legge, agli oneri di parte corrente di cui all'art. 10, quantificati in 300.000,00 euro nell'esercizio finanziario 2016, in termini di competenza e di cassa, iscritti nella missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela territorio e ambiente) programma 07 (Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni) del bilancio di previsione finanziario 2016-2018, si fa fronte con le risorse finanziarie allocate nella medesima missione e programma.

2. Alle spese a carattere pluriennale di cui al comma 1, quantificate complessivamente in 300.000,00 euro per ciascun anno del biennio 2017-2018, in termini di competenza, si fa fronte con le modalità previste all'art. 38, comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 14.

Abrogazione

1. La legge regionale 17 ottobre 1979, n. 61 (Utilizzazione delle terre incolte od abbandonate e delle terre insufficientemente coltivate) è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 2 novembre 2016

CHIAMPARINO

(*Omissis*).

16R00525



REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2016, n. 24.

Disposizioni transitorie in materia di commercio su aree pubbliche e modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 19 del 3 novembre 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Disposizioni transitorie

1. I comuni pubblicano i bandi per il rilascio delle concessioni dei posteggi di cui all'art. 30 della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) e successive modificazioni e integrazioni, in prima applicazione, il 31 dicembre 2016. L'attestazione annuale di cui all'art. 36-bis della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni può essere acquisita entro lo stesso termine. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai bandi è fissato al 31 gennaio 2017.

Art. 2.

Inserimento dell'art. 36-ter della legge regionale n. 1/2007

1. Dopo l'art. 36-bis della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 36-ter (Tavolo di monitoraggio del commercio su aree pubbliche). — 1. La Regione, allo scopo di acquisire tutti gli elementi informativi e conoscitivi utili alla definizione e alla attuazione degli interventi a favore del commercio ligure su aree pubbliche e di assicurare un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza di tale settore commerciale, istituisce il tavolo di monitoraggio del commercio su aree pubbliche per la rilevazione, l'analisi e lo studio delle problematiche del settore, comprese quelle relative all'abusivismo.

2. Il tavolo di monitoraggio è composto da:

- a) un rappresentante della struttura regionale competente in materia di commercio;
- b) un rappresentante dell'ANCI regionale;
- c) un rappresentante del comune capoluogo della Regione;
- d) un rappresentante delle Associazioni di categoria rappresentative del commercio su aree pubbliche;
- e) un rappresentante della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Genova e un rappresentante della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura Riviera di Liguria - Imperia La Spezia Savona.

3. La Regione, attraverso la struttura competente in materia di commercio, coordina e convoca il tavolo di monitoraggio.

4. L'attività del tavolo di monitoraggio è svolta a titolo gratuito e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.».

Art. 3.

Modifica all'art. 143 della legge regionale n. 1/2007

1. Il comma 3-sexies dell'art. 143 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«3-sexies. Le sanzioni di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quinquies trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2017.».

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 28 ottobre 2016

TOTI

(Omissis).

17R00001



LEGGE REGIONALE 2 novembre 2016, n. 25.

Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2015, n. 27 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2016) e alla legge regionale 3 luglio 2007, n. 23 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 20 del 9 novembre 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Inserimento di articoli della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 27 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2016).

1. Dopo l'art. 3 della legge regionale n. 27/2015 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:

«Art. 3-bis (Procedure in materia di ripiano dei disavanzi sanitari). — 1. Al fine del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del Servizio sanitario regionale previsto dall'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)), la giunta regionale è autorizzata, ove necessario, ad effettuare con proprio atto variazioni al bilancio regionale finalizzate a garantire la copertura dei disavanzi sanitari, utilizzando le risorse allocate nel titolo 1 - tipologia 101 - categoria 17.

Art. 3-ter (Modifica all'art. 6 della legge regionale 12 novembre 2015, n. 18 (Disposizioni di modifica a norme di carattere finanziario)). — 1. Dopo il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale n. 18/2015 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«4-bis. A decorrere dall'anno 2016, la disciplina di cui all'art. 8 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 62 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2010)) e successive modificazioni e integrazioni, si applica anche alle ARTE liguri per le parti compatibili. La Giunta regionale adotta i relativi provvedimenti di attuazione.».

Art. 3-quater (Modifica all'art. 30 della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette)). — 1. Dopo il comma 4-bis dell'art. 30 della legge regionale n. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«4-ter. Il termine di cui al comma 4-bis è interrotto una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti

chiarimenti o elementi integrativi di giudizio che devono pervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.».

Art. 2.

Modifica all'art. 13 della legge regionale n. 27/2015

1. Al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 27/2015 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «31 ottobre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2017».

Art. 3.

Modifiche alla legge regionale 3 luglio 2007, n. 23 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi).

1. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 23/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«3. Il tributo è applicato alle seguenti tipologie di rifiuti:

a) rifiuti inerti diversi da quelli derivanti da operazioni di costruzione e demolizione;

b) rifiuti inerti da operazioni di costruzione e demolizione;

c) rifiuti speciali smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi;

d) rifiuti speciali smaltiti in discarica per rifiuti pericolosi;

e) rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati;

f) scarti e sovralli derivanti da impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio di rifiuti urbani;

g) scarti e sovralli derivanti da impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio di rifiuti speciali non pericolosi;

h) scarti e sovralli derivanti da impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio di rifiuti speciali pericolosi;

i) fanghi palabili di rifiuti urbani conferiti in discariche controllate per rifiuti non pericolosi;


j) fanghi palabili di rifiuti speciali conferiti in discariche controllate per rifiuti non pericolosi;

k) fanghi palabili di rifiuti speciali conferiti in discariche controllate per rifiuti pericolosi;

l) rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati ad incenerimento tal quali senza recupero energetico;

m) rifiuti speciali avviati ad incenerimento tal quali senza recupero energetico.».

2. Il comma 5-ter dell'art. 5 della legge regionale n. 23/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:



«5-ter. Ai sensi dell'art. 205, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 152/2006, i comuni o unioni di comuni i quali, in base all'accertamento annuale effettuato dall'Osservatorio regionale sui rifiuti, risultino avere superato, nell'anno precedente a quello di imposizione fiscale, le percentuali obiettivo di raccolta differenziata fissate dalla normativa nazionale, usufruiscono di una riduzione degli importi del tributo seconda la tabella di cui al medesimo comma 3-bis, riportata nell'allegato B, fatto salvo l'ammontare minimo fissato dall'art. 3, comma 29, della legge n. 549/1995.».

3. L'allegato A della legge regionale n. 23/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Allegato A - (art. 3) Tabella - Determinazione degli importi del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

Tipologia dei rifiuti	Importo in euro per kg	Importo in euro per ton
a. Rifiuti inerti diversi da quelli derivanti da operazioni di costruzione e demolizione	0,0025	2,5
b. Rifiuti inerti da operazioni di costruzione e demolizione	0,0050	5
c. Rifiuti speciali smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi	0,010	10
d. Rifiuti speciali smaltiti in discarica per rifiuti pericolosi	0,015	15
e. Rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani (Tale categoria include il rifiuto biostabilizzato derivante dalle operazioni di pre-trattamento in discarica e destinato ad operazioni di ingegneria interna all'impianto; pertanto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente tabella, tale rifiuto sarà sottoposto al versamento del tributo)	0,015	15
f. Scarti e sovralli derivanti da impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio di rifiuti urbani	0,0030	3
g. Scarti e sovralli derivanti da impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio di rifiuti speciali non pericolosi	0,002	2
h. Scarti e sovralli derivanti da impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio di rifiuti speciali pericolosi	0,003	3
i. Fanghi palabili di rifiuti urbani conferiti in discariche controllate per rifiuti non pericolosi	0,0030	3
j. Fanghi palabili di rifiuti speciali conferiti in discariche controllate per rifiuti non pericolosi	0,002	2
k. Fanghi palabili di rifiuti speciali conferiti in discariche controllate per rifiuti pericolosi	0,003	3
l. Rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati ad incenerimento tal quali senza recupero energetico	0,0040	4
m. Rifiuti speciali avviati ad incenerimento tal quali senza recupero energetico	0,002	2

L'addizionale del 20 per cento di cui all'art. 5 della presente legge si applica sulla categoria di rifiuti di cui alla lettera e) e al relativo importo.».


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 2 novembre 2016

TOTI

(Omissis).

17R00002



REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 2016, n. 12.

Istituzione del nuovo Comune di Terre d'Adige mediante la fusione dei Comuni di Nave San Rocco e Zambana.

(Pubblicata nel Supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 43/I-II del 25 ottobre 2016).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

ISTITUZIONE DEL COMUNE DI TERRE D'ADIGE

Art. 1.

Fusione dei comuni di Nave San Rocco e Zambana

1. Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni è istituito a decorrere dal 1° gennaio 2019 il Comune di Terre d'Adige mediante la fusione dei comuni di Nave San Rocco e Zambana.

2. La circoscrizione territoriale del Comune di Terre d'Adige è costituita dalle circoscrizioni territoriali dei comuni di Nave San Rocco e Zambana.

3. Alla data di cui al comma 1 i comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.

4. Alla data di cui al comma 1 gli organi di revisione contabile dei comuni decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del Comune di Terre d'Adige le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica nel Comune di Zambana alla data di estinzione.

5. In conformità a quanto disposto dall'art. 58, comma 5, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni, i consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto del comma 3 continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. I soggetti nominati dai comuni estinti in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

Art. 2.

Capoluogo e sede del Comune

1. La sede legale del Comune di Terre d'Adige è situata nell'abitato di Zambana Nuova, che costituisce il capoluogo del Comune.

2. Lo statuto del Comune può prevedere che le sedute degli organi collegiali possano svolgersi anche al di fuori della sede legale.

3. Gli uffici del Comune possono essere dislocati su tutto il territorio comunale.

Art. 3.

Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici

1. Il Comune di Terre d'Adige subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei comuni di origine di Nave San Rocco e Zambana.

2. In caso di contrasto tra gli enti di origine, la Giunta provinciale di Trento è delegata a definire i rapporti controversi, secondo i principi che regolano la successione delle persone giuridiche.

3. Trovano applicazione le disposizioni previste dall'art. 1, commi 127, 128 e 129 della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni».

Art. 4.

Beni di uso civico

1. La titolarità dei beni e dei diritti di uso civico spetta alle comunità di originaria appartenenza.

2. Soggetti di imputazione sono i comuni di origine, considerati frazioni ai fini dell'amministrazione dei beni di uso civico.

Capo II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 5.

Gestione del nuovo Comune fino all'elezione degli organi comunali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino all'elezione degli organi comunali alla gestione del nuovo Comune provvede un commissario straordinario nominato dalla Giunta provinciale di Trento. Il commissario straordinario è coadiuvato, senza oneri per la finanza pubblica, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione dei comuni, svolgevano le funzioni di sindaco. Il comitato è consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario straordinario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta di uno dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso.



Art. 6.

Organizzazione amministrativa provvisoria

1. Entro il 31 dicembre 2018 i sindaci dei comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Terre d'Adige e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.

2. Per quanto non disposto dall'intesa di cui al comma 1, o in assenza, decide il commissario.

Art. 7.

Regime degli atti

1. Fino all'esecutività degli atti e dei provvedimenti del nuovo ente continuano ad applicarsi gli atti e i provvedimenti dei singoli comuni negli ambiti territoriali dei comuni di origine.

Art. 8.

Mobilità del personale

1. Il personale dei comuni d'origine è trasferito al nuovo Comune ai sensi dell'art. 2112 del codice civile. Nel trasferimento del personale si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

2. Ai segretari comunali si applica la disposizione prevista dall'art. 59 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4, e successive modificazioni.

Art. 9.

Statuto e regolamento sul funzionamento del consiglio comunale

1. Lo statuto comunale può prevedere strumenti di partecipazione e di collegamento tra il nuovo Comune e le comunità e le frazioni che appartenevano ai comuni originari. Nelle circoscrizioni territoriali dei comuni originari sono assicurate adeguate forme di decentramento dei servizi comunali.

2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione possono, prima dell'istituzione del nuovo Comune di Terre d'Adige, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo Comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo Comune di Terre d'Adige.

3. In assenza dello statuto di cui al comma 2, gli organi del Comune di Terre d'Adige, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale e il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.

4. Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di cui al comma 3 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dello statuto, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale e dei regolamenti concernenti l'organizzazione interna dell'estinto Comune di Nave San Rocco vigenti alla data del 31 dicembre 2018.

Art. 10.

Disposizioni per la prima elezione del sindaco e del consiglio comunale

1. La prima elezione del sindaco e del consiglio del Comune di Terre d'Adige si svolge nel turno elettorale che sarà indetto in una domenica compresa tra il 1° maggio e il 15 giugno 2019.

2. Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale si applicano le disposizioni regionali relative all'elezione diretta del sindaco e del consiglio dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento.

3. In prima applicazione, due seggi del consiglio comunale sono assegnati ai candidati più votati rispettivamente nelle sezioni elettorali istituite nelle circoscrizioni territoriali dei due comuni originari. A tal fine l'ufficio centrale, prima di procedere all'attribuzione dei seggi secondo quanto disposto dall'art. 34, comma 1, lettere da *f*) fino a *i*) della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, come modificato dall'art. 38 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7 e dall'art. 11 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1, dopo aver svolto le operazioni indicate dal medesimo art. 34, comma 1, lettere da *a*) fino a *e*), compie le seguenti operazioni:

1) forma per ognuno dei due comuni originari, una graduatoria, disponendo i nominativi dei candidati alla carica di consigliere comunale secondo l'ordine decrescente dei voti di preferenza ottenuti nelle sezioni elettorali del rispettivo ex Comune e prescindendo dalla lista di appartenenza. A parità di voti precede il più anziano di età;


2) proclama eletti i candidati risultanti al primo posto nelle due graduatorie. Proclama eletti i candidati risultanti nei posti successivi al primo, fino alla concorrenza dei due seggi, utilizzando i seguenti criteri nei seguenti casi:

2.1 candidato risultato primo in più di una graduatoria: lo stesso viene eletto nella graduatoria in cui ha ottenuto il maggior numero di preferenze. Nell'altra graduatoria è eletto il secondo candidato;

2.2 candidato risultato primo in più graduatorie con un uguale numero di preferenze: lo stesso viene eletto nella graduatoria in cui è maggiore la differenza tra tali voti e quelli ottenuti dal secondo candidato della medesima graduatoria. In caso di ulteriore parità si procede per sorteggio. Nell'altra graduatoria è eletto il secondo candidato;

3) assegna gli ulteriori seggi secondo quanto disposto dall'art. 34, comma 1, lettere da *f*) fino a *i*) della legge regionale n. 3 del 1994 e successive modificazioni e proclama eletti i candidati secondo l'ordine della graduatoria formata ai sensi della lettera *d*) del medesimo art. 34; al computo concorrono i seggi assegnati ai candidati proclamati ai sensi del precedente punto 2);

4) i seggi assegnati ai sensi del punto 2) che nel corso del mandato rimangono vacanti sono attribuiti al candidato non eletto appartenente alla medesima lista del consigliere da surrogare e che precede nella graduatoria



in relazione alla quale il consigliere da surrogare è stato proclamato eletto. Qualora nessun candidato della medesima lista sia inserito nella graduatoria, la surrogazione avviene seguendo l'ordine della graduatoria medesima e non comporta la rideterminazione del numero dei seggi assegnati alle liste in base al punto 3).

Art. 11.

Disposizioni per la prima formazione dell'organo esecutivo

1. Al fine di consentire la rappresentanza nell'organo esecutivo di soggetti espressione di tutti i comuni d'origine, nel primo mandato amministrativo il sindaco può nominare con proprio decreto fino a cinque assessori.

2. L'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli assessori del Comune di Terre d'Adige è pari a quattro volte l'indennità mensile di carica dell'assessore indicata nell'art. 12 della presente legge. In caso di nomina di un numero di assessori superiore a quattro, le indennità mensili dei singoli assessori sono ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco.

Art. 12.

Disposizioni transitorie in materia di indennità di carica

1. Al sindaco e agli assessori del Comune di Terre d'Adige spettano le indennità rispettivamente previste dal regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 9 aprile 2015, n. 63 per i sindaci e gli assessori dei comuni inclusi nella fascia 6 livello inferiore.

Art. 13.

Esercizio provvisorio

1. Fino all'adozione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019 del Comune di Terre d'Adige, è consentito l'esercizio provvisorio secondo la disciplina vigente. Per gli stanziamenti dell'anno precedente si assume come riferimento la sommatoria delle risorse definitivamente iscritte nei bilanci 2018 dei comuni originari.

Art. 14.

Norma di rinvio

1. A seguito del processo di fusione, al Comune di Terre d'Adige sono riconosciuti i contributi previsti dall'art. 25 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni secondo i parametri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale n. 176 di data 9 settembre 2015.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Bolzano, 19 ottobre 2016

KOMPATSCHER

16R00530

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 2016, n. 13.

Fusione per aggregazione del Comune di Faedo nel Comune di San Michele all'Adige.

(Pubblicata nel Supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige n. 43/I-II del 25 ottobre 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

AGGREGAZIONE DEL COMUNE DI FAEDO NEL COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE


Art. 1.

Fusione per aggregazione del Comune di Faedo nel Comune di San Michele all'Adige

1. Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni il Comune di Faedo è fuso mediante aggregazione al Comune di San Michele all'Adige a decorrere dal 1° gennaio 2020.

2. A seguito dell'aggregazione, la circoscrizione territoriale del Comune di San Michele all'Adige è costituita dalle circoscrizioni territoriali dei Comuni di San Michele all'Adige e Faedo.

3. Alla data di cui al comma 1 il Comune oggetto della fusione per aggregazione è estinto. Alla medesima data, i



sindaci, le giunte e i consigli comunali di entrambi i Comuni decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera c, della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni.

4. Alla data di cui al comma 1 l'organo di revisione contabile del Comune di Faedo decade.

5. In conformità a quanto disposto dall'art. 58, comma 5, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni, i consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto del comma 3 continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. I soggetti nominati dai due Comuni in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

Art. 2.

Capoluogo e sede del Comune

1. La sede legale del Comune di San Michele all'Adige rimane fissata nell'abitato di San Michele all'Adige, che costituisce il capoluogo del Comune.

2. Lo statuto del Comune può prevedere che le sedute degli organi collegiali possano svolgersi anche al di fuori della sede legale.

3. Gli uffici del Comune possono essere dislocati su tutto il territorio comunale.

Art. 3.

Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici

1. Il Comune di San Michele all'Adige subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive del Comune di Faedo.

2. In caso di contrasto tra gli enti di origine, la Giunta provinciale di Trento è delegata a definire i rapporti controversi, secondo i principi che regolano la successione delle persone giuridiche.

3. Trovano applicazione le disposizioni previste dall'art. 1, commi 127, 128 e 129 della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni».

Art. 4.

Beni di uso civico

1. La titolarità dei beni e dei diritti di uso civico spetta alle comunità di originaria appartenenza.

2. Soggetti di imputazione sono i Comuni di origine considerati frazioni ai fini dell'amministrazione dei beni di uso civico.

Capo II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 5.

Gestione del Comune di San Michele all'Adige fino all'elezione degli organi comunali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino all'elezione degli organi comunali alla gestione del Comune di San Michele all'Adige provvede un commissario straordinario nominato dalla Giunta provinciale di Trento. Il commissario straordinario è coadiuvato, senza oneri per la finanza pubblica, da un comitato consultivo composto da coloro che svolgevano le funzioni di sindaco alla data del 31 dicembre 2019. Il comitato è consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti di strumenti urbanistici. Il commissario straordinario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta di uno dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso.

Art. 6.

Organizzazione amministrativa provvisoria

1. Entro il 31 dicembre 2019 i sindaci dei Comuni oggetto della fusione per aggregazione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di San Michele all'Adige e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.

2. Per quanto non disposto dall'intesa di cui al comma 1, o in assenza, decide il commissario.

Art. 7.

Regime degli atti


1. Fino all'esecutività degli atti e dei provvedimenti del Comune di San Michele all'Adige continuano ad applicarsi gli atti e i provvedimenti del Comune di Faedo nell'ambito territoriale del Comune di origine.

Art. 8.

Mobilità del personale

1. Il personale del Comune di Faedo è trasferito al Comune di San Michele all'Adige ai sensi dell'art. 2112 del codice civile. Nel trasferimento del personale si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

2. Ai segretari comunali si applica la disposizione prevista dall'art. 59 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4, e successive modificazioni.



Art. 9.

Statuto e regolamento sul funzionamento del consiglio comunale

1. Lo statuto comunale può prevedere strumenti di partecipazione e di collegamento tra il Comune e le comunità di origine. Nella ex circoscrizione territoriale del Comune di Faedo sono assicurate adeguate forme di decentramento dei servizi comunali.

Art. 10.

Disposizioni per la prima elezione del sindaco e del consiglio comunale

1. La prima elezione del sindaco e del consiglio del Comune di San Michele all'Adige a seguito del processo di fusione per aggregazione si svolge nel turno elettorale generale che sarà indetto in una domenica compresa tra il 1° maggio e il 15 giugno 2020.

2. Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale si applicano le disposizioni regionali relative all'elezione diretta del sindaco e del consiglio dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento.

3. In prima applicazione, due seggi del consiglio comunale sono assegnati ai candidati più votati rispettivamente nelle sezioni elettorali istituite nelle circoscrizioni territoriali dei due Comuni originari. A tal fine l'ufficio centrale, prima di procedere all'attribuzione dei seggi secondo quanto disposto dall'art. 34, comma 1, lettere da *f*) fino a *i*) della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, come modificato dall'art. 38 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7 e dall'art. 11 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1, dopo aver svolto le operazioni indicate dal medesimo art. 34, comma 1, lettere da *a*) fino a *e*), compie le seguenti operazioni:

1) forma per ognuno dei due Comuni originari, una graduatoria, disponendo i nominativi dei candidati alla carica di consigliere comunale secondo l'ordine decrescente dei voti di preferenza ottenuti nelle sezioni elettorali del rispettivo ex Comune e prescindendo dalla lista di appartenenza. A parità di voti precede il più anziano di età;

2) proclama eletti i candidati risultanti al primo posto nelle due graduatorie. Proclama eletti i candidati risultanti nei posti successivi al primo, fino alla concorrenza dei due seggi, utilizzando i seguenti criteri nei seguenti casi:

2.1) candidato risultato primo in entrambe le due graduatorie: lo stesso viene eletto nella graduatoria in cui ha ottenuto il maggior numero di preferenze. Nell'altra graduatoria è eletto il secondo candidato;

2.2) candidato risultato primo in entrambe le due graduatorie con un uguale numero di preferenze: lo stesso viene eletto nella graduatoria in cui è maggiore la differenza tra tali voti e quelli ottenuti dal secondo candidato della medesima graduatoria. In caso di ulteriore parità si procede per sorteggio. Nell'altra graduatoria è eletto il secondo candidato;

3) assegna gli ulteriori seggi secondo quanto disposto dall'art. 34, comma 1, lettere da *f*) fino a *i*) della legge regionale n. 3 del 1994 e successive modificazioni e proclama eletti i candidati secondo l'ordine della graduatoria formata ai sensi della lettera *d*) del medesimo art. 34; al computo concorrono i seggi assegnati ai candidati proclamati ai sensi del precedente punto 2);

4) i seggi assegnati ai sensi del punto 2) che nel corso del mandato rimangono vacanti sono attribuiti al candidato non eletto appartenente alla medesima lista del consigliere da surrogare e che precede nella graduatoria in relazione alla quale il consigliere da surrogare è stato proclamato eletto. Qualora nessun candidato della medesima lista sia inserito nella graduatoria, la surrogazione avviene seguendo l'ordine della graduatoria medesima e non comporta la rideterminazione del numero dei seggi assegnati alle liste in base al punto 3).

Art. 11.

Disposizioni transitorie in materia di indennità di carica

1. Al sindaco e agli assessori del Comune di San Michele all'Adige a seguito del processo di fusione per aggregazione spettano le indennità rispettivamente previste dal regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 9 aprile 2015, n. 63, per i sindaci e gli assessori dei Comuni inclusi nella fascia 6 livello inferiore.

Art. 12.

Esercizio provvisorio

1. Fino all'adozione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020 del Comune di San Michele all'Adige, è consentito l'esercizio provvisorio secondo la disciplina vigente. Per gli stanziamenti dell'anno precedente si assume come riferimento la sommatoria delle risorse definitivamente iscritte nei bilanci 2019 dei Comuni originari.

Art. 13.


Norma di rinvio

1. A seguito del processo di fusione per aggregazione, al Comune di San Michele all'Adige sono riconosciuti i contributi previsti dall'art. 25 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni secondo i parametri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale n. 176 di data 9 settembre 2015.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Bolzano, 19 ottobre 2016

KOMPATSCHER

16R00531

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 14 ottobre 2016, n. 15.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 19 ottobre 2016).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito delle proprie competenze, assicura la conservazione e la valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico regionale, delle forre, delle aree carsiche e dei relativi acquiferi nel rispetto dei principi e delle disposizioni statali e comunitarie in materia e, in particolare, della raccomandazione Rec (2004) 3, adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 5 maggio 2004, sulla conservazione del patrimonio geologico e delle aree di speciale interesse geologico.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione:

a) riconosce il pubblico interesse alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico regionale per la rilevanza dei valori ambientali, scientifici, culturali, economici e paesaggistici che esso presenta;

b) riconosce la specificità delle aree carsiche, nonché il valore strategico e il pubblico interesse alla tutela degli acquiferi carsici;

c) istituisce e aggiorna il catasto regionale dei geositi e dei geoparchi regionali e il catasto speleologico regionale;

d) promuove attività di studio, ricerca e monitoraggio del patrimonio geologico e speleologico anche per verificare l'impatto dell'antropizzazione sull'ambiente naturale;

e) promuove la divulgazione e la fruizione pubblica compatibile con la conservazione del bene e l'utilizzo didattico e turistico dei luoghi di interesse geologico e speleologico;

f) promuove la formazione tecnica e culturale degli speleologi nell'ambito delle organizzazioni non professionali.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) geodiversità: la varietà o la specificità delle caratteristiche geologiche del territorio, comprensive delle rocce e dei depositi, delle forme e dei processi in ambito geologico, geomorfologico, idrogeologico, paleontologico, mineralogico e pedologico;

b) patrimonio geologico: i luoghi, i geositi e le singolarità geologiche ove sono conservate importanti testimonianze della storia e dell'evoluzione della Terra e della sua geodiversità;

c) geosito: sito, area o territorio, sia epigeo che ipogeo, con caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paleontologiche, mineralogiche e pedologiche di intrinseco interesse e importanza per la comprensione della storia e dell'evoluzione della Terra;

d) geoparco: territorio dai confini ben definiti che possiede un patrimonio geologico particolare e una strategia di sviluppo sostenibile;

e) patrimonio speleologico: l'insieme delle grotte che caratterizzano i sistemi carsici, nonché, unicamente ai fini applicativi della presente legge, le cavità artificiali;


f) area carsica: zona formata da rocce carsificabili, solubili, nelle quali l'idrografia di superficie è limitata e il sottosuolo è caratterizzato da sistemi carsici; le aree carsiche sono caratterizzate in superficie da forme quali depressioni chiuse, doline, campi solcati, valli cieche, inghiottitoi e zone sorgentifere;

g) forma carsica: morfologia epigea o ipogea dovuta a carsismo;

h) sistema carsico: complesso di forme carsiche ipogee ed epigee organicamente e funzionalmente collegate tra loro e parzialmente o totalmente occupate dall'acqua;

i) grotta: cavità carsica sotterranea di origine naturale, chiusa parzialmente o totalmente, di dimensioni accessibili all'uomo con sviluppo lineare superiore a 5 metri;

j) acquifero carsico: serbatoio idrico sotterraneo sviluppato in ammassi rocciosi dotati di permeabilità per fessurazione, fratturazione e carsismo caratterizzato da una



zona di trasferimento verticale, non satura, e da una zona di trasferimento orizzontale satura o parzialmente satura;

k) cavità artificiale: ambiente sotterraneo, creato dall'uomo, di particolare valore storico, archeologico, geominerario o d'interesse naturalistico;

l) grotta turistica e cavità turistica: cavità naturale o artificiale gestita per finalità turistiche, dotata di accesso controllato, con predisposti al suo interno sentieri naturali o artificiali dotati di tutti gli apprestamenti e impianti tecnici fissi necessari a garantire la sicurezza dei visitatori secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;

m) forra: gola stretta e profonda incassata nella roccia, dalle pareti subverticali o verticali, incisa da un torrente come risultato di un'azione erosiva-corrosiva, interessata da attività di tipo esplorativo e turistico-ricreativo;

n) speleologia e attività derivate: complesso delle attività di individuazione, esplorazione, studio, documentazione e divulgazione didattica dei fenomeni naturali e culturali osservabili nelle grotte, nelle aree carsiche ove esse si sviluppano, nonché, ai fini applicativi della presente legge, nelle cavità artificiali.

Capo II

DISPOSIZIONI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO GEOLOGICO

Art. 3.

Catasto regionale dei geositi e dei geoparchi regionali

1. È istituito il Catasto regionale dei geositi e dei geoparchi regionali (CaRGeo) presso la struttura regionale competente in materia di geologia, che ne cura la tenuta.

2. Il CaRGeo è costituito dalle seguenti distinte sezioni:

- a)* catasto informatico dei geositi;
- b)* catasto informatico dei geoparchi regionali;
- c)* elenco speciale dei geositi di particolare rilevanza.

3. In ciascuna sezione del CaRGeo sono indicati i dati identificativi, la perimetrazione dei geositi e dei geoparchi regionali e ogni altro dato indicato nel regolamento di cui all'art. 6.

4. La struttura regionale competente in materia di geologia approva in conformità ai criteri previsti dal regolamento di cui all'art. 6:

a) i dati identificativi, comprese eventuali antiche denominazioni toponomastiche, e le perimetrazioni dei geositi e dei geoparchi regionali;

b) la documentazione necessaria per la valorizzazione e la gestione dei geositi o dei geoparchi regionali.

5. La ricognizione e la perimetrazione dei geositi e dei geoparchi regionali sono effettuate sulla base di approfondimenti tecnico-scientifici relativi alle aree caratterizzate dalla presenza di valenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paleontologiche, mineralogiche e pedologiche.

6. Nell'elenco speciale dei geositi di particolare rilevanza di cui al comma 2, lettera *c)*, sono individuati geositi specifici per valenza e interesse per la comprensione della storia e dell'evoluzione della Terra al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione.

7. Gli enti territoriali, gli enti parco, gli istituti di ricerca, gli ordini professionali di competenza e le associazioni attive in materia ambientale possono proporre alla Regione geositi e geoparchi regionali da inserire nel CaRGeo.

8. Gli elenchi dei geositi e dei geoparchi regionali inseriti nelle sezioni di cui al comma 2 e i relativi aggiornamenti sono approvati dalla struttura regionale competente in materia di geologia, con provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione e sono trasmessi ai Comuni interessati che provvedono a darne pubblicità nelle forme idonee.

9. I dati del CaRGeo costituiscono strato informativo del Sistema informativo territoriale geologico (SITGeo).

Art. 4.

Disposizioni per la tutela dei geositi

1. L'accesso ai geositi è libero, fatti salvi i diritti dei proprietari e dei terzi, nonché eventuali divieti o limitazioni previsti da disposizioni più restrittive.

2. Per le finalità di cui alla presente legge è vietato:

a) distruggere, danneggiare, deteriorare o deturpare i geositi;

b) alterare il regime idrico con l'effettuazione di scavi, sbancamenti e colmamenti nei geositi di particolare rilevanza di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c)*;

c) alterare la morfologia del terreno nei geositi di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c)*;

d) asportare e modificare gli elementi caratterizzanti il geosito.

3. Nei geositi non è consentito:


a) realizzare nuove cave;

b) realizzare impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti o varianti sostanziali degli impianti esistenti;

c) utilizzare fanghi di depurazione in agricoltura di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura).

4. L'autorità competente può autorizzare, previo parere della struttura regionale competente in materia di geologia, deroghe alle disposizioni di cui al comma 2, lettere *b)*, *c)* e *d)*, e di cui al comma 3, per la realizzazione di interventi di rilevante e dimostrato interesse collettivo. A tal fine il soggetto proponente presenta alla struttura regionale competente in materia di geologia il progetto dell'intervento corredato di una relazione geologica illustrativa dell'impatto sul geosito.

5. La struttura regionale competente in materia di geologia emana i provvedimenti diretti a evitare la distruzione, il danneggiamento, il deterioramento e il deturpamento dei geositi, nonché ulteriori specifiche forme di tutela per i geositi di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c)*, e caratterizzati da particolari necessità di salvaguardia.



Art. 5.

Disposizioni per la gestione dei geositi e dei geoparchi regionali

1. La Regione provvede al monitoraggio sullo stato di conservazione dei geositi.

2. Qualora i geositi ricadano all'interno di aree naturali protette spetta agli enti gestori di tali aree la loro valorizzazione e gestione in conformità ai criteri per la valorizzazione di geositi e geoparchi regionali indicati nel regolamento di cui all'art. 6.

3. La struttura regionale competente in materia di geologia approva il progetto di valorizzazione e gestione di geositi o di geoparchi regionali presentato, sulla base della documentazione di cui all'art. 3, comma 4, dagli enti di cui al comma 2 e da altri soggetti gestori.

4. Alla gestione di ogni geoparco regionale partecipa un laureato in geoscienze.

5. Qualora il territorio del geoparco ricada in aree naturali protette ai sensi della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), o in siti della rete Natura 2000, alle sedute del Comitato tecnico scientifico per le aree protette di cui all'art. 8 della medesima legge regionale n. 42/1996 partecipa, a titolo consultivo, un laureato in geoscienze.

Art. 6.

Regolamento per la tutela e la valorizzazione del patrimonio geologico

1. Con regolamento regionale, approvato previo parere della Commissione consiliare competente, in esecuzione del presente capo e in conformità ai criteri del Repertorio nazionale dei geositi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Global Geoparks Network (GGN), sono disciplinati i criteri inerenti:

a) i contenuti e le modalità di gestione del CaRGeo di cui all'art. 3;

b) l'individuazione dei geositi e dei geoparchi regionali ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4;

c) l'inserimento dei geositi nell'elenco speciale dei geositi di particolare rilevanza ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c);

d) la valorizzazione e la gestione di geositi e di geoparchi regionali e i criteri cui va uniformata la relativa documentazione di cui all'art. 3, comma 4.

*Capo III*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AREE CARSICHE
E ACQUIFERI CARSICI

Art. 7.

Ricognizione e delimitazione di aree carsiche e acquiferi carsici

1. La struttura regionale competente in materia di geologia approva i criteri per l'individuazione delle aree carsiche, dei relativi acquiferi carsici, delle zone sorgentifere,

delle aree di ricarica dell'acquifero carsico e provvede alla loro successiva individuazione con proprio decreto, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione, trasmesso ai Comuni interessati che ne danno pubblicità nelle forme idonee.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione individua all'interno delle aree carsiche le seguenti aree:

a) aree soggette a infiltrazione diffusa, ovvero porzioni di territorio caratterizzate dall'affioramento di rocce carsificabili, eventualmente coperte da depositi detritici, su cui si sia sviluppata una copertura vegetale;

b) aree soggette a infiltrazione concentrata, ovvero porzioni di territorio caratterizzate dall'affioramento di rocce carsificabili denudate o dalla presenza di morfologie carsiche superficiali, che condizionano le modalità di infiltrazione delle acque nel sottosuolo, quali doline, inghiottitoi, polje, valli cieche o asciutte;

c) zone sorgentifere, ovvero zone in cui sono ubicate le sorgenti del sistema carsico, nelle quali emerge una parte della risorsa idrica; le sorgenti possono essere costituite anche da grotte sature d'acqua.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 la Regione acquisisce le informazioni di carattere geologico, geomorfologico, idrogeologico, ambientale e paesaggistico, che comprendono anche l'andamento degli acquiferi carsici presenti nell'area, qualora indagati, il relativo grado di vulnerabilità e le aree di ricarica limitrofe non carsiche.

4. I dati delle aree carsiche costituiscono strato informativo del Sistema informativo territoriale geologico (SITGeo).

Art. 8.

Disposizioni per la tutela di aree carsiche e acquiferi carsici


1. La Regione definisce le misure dirette ad assicurare la tutela delle aree carsiche e dei relativi acquiferi, delle aree di ricarica della falda, delle sue emergenze naturali e artificiali e delle zone di riserva idrogeologica, anche nell'ambito del Piano di tutela delle acque (PRTA) di cui all'art. 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ovvero nei Piani di gestione dei bacini idrografici di cui all'art. 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

2. La Regione può promuovere interventi per accordi e collaborazioni anche sovranazionali e sovraregionali per lo studio e la gestione ottimale di aree vaste carsiche.

3. Ai fini della tutela delle aree carsiche e dei relativi acquiferi non è consentita la realizzazione di:

a) impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nelle aree carsiche soggette a infiltrazione concentrata e nelle zone sorgentifere;

b) discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui all'art. 4 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), nelle aree carsiche soggette a infiltrazione diffusa.



Capo IV

DISPOSIZIONI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO SPELEOLOGICO E DELLE FORRE

Art. 9.

Catasto speleologico regionale

1. È istituito il Catasto speleologico regionale (CSR) presso la struttura regionale competente individuata dal regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale di cui all'art. 3 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), che ne cura la tenuta.

2. Il CSR è costituito dalle seguenti distinte sezioni:

- a) elenco delle grotte;
- b) elenco delle cavità artificiali;
- c) elenco delle grotte turistiche e delle cavità turistiche.

3. Per le finalità della presente legge è istituita una sezione separata del CSR nella quale sono iscritte le forre.

4. In ciascuna sezione del CSR sono indicati i dati identificativi catastali, topografici, toponomastici e metrici dei beni di cui al comma 2, oltre ai dati eventualmente disponibili di tipo geologico, speleologico, morfologico, faunistico, vegetazionale, archeologico, di fruizione, di tutela e ogni altro dato utile indicato con il regolamento regionale. I dati contenuti nel Catasto regionale delle grotte di cui all'art. 3 della legge regionale 1° settembre 1966, n. 27 (Norme di integrazione della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Friuli-Venezia Giulia), sono inseriti nella sezione di cui al comma 2, lettera a).

5. L'elenco delle grotte di cui al comma 2, lettera a), è costituito da sottosezioni che ne evidenziano l'interesse geologico, idrogeologico, paleontologico, biologico, archeologico, etnografico, storico-culturale e paesaggistico.

6. Gli elenchi di cui ai commi 2 e 3 e i relativi aggiornamenti sono approvati dalla struttura regionale di cui al comma 1, con provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione e sono trasmessi ai Comuni interessati che provvedono a darne pubblicità nelle forme idonee.

Art. 10.

Disposizioni per la tutela del patrimonio speleologico e delle forre

1. L'accesso al patrimonio speleologico è libero, fatti salvi i diritti dei proprietari e dei terzi ed eventuali divieti o limitazioni previsti da disposizioni più restrittive.

2. Per le finalità di cui alla presente legge all'interno delle grotte è vietato:

- a) distruggere, occludere e danneggiare le forme carsiche o alterarne permanentemente la morfologia;
- b) abbandonare rifiuti e scaricare reflui di qualsiasi natura ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006;

c) provocare alterazioni ambientali permanenti e, in particolare, alterare il regime idrico o compromettere la funzionalità dell'ecosistema;

d) effettuare tracciamenti delle acque, fatti salvi i casi relativi alle attività di studio preventivamente comunicate alla struttura regionale di cui all'art. 9, comma 1, fermi restando eventuali ulteriori adempimenti previsti;

e) asportare concrezioni; è fatta salva la raccolta per documentati motivi di studio preventivamente comunicati alla struttura regionale di cui all'art. 9, comma 1;

f) asportare reperti paleontologici, paleontologici o archeologici ai sensi del titolo II della parte quarta del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137).

3. Per le finalità della presente legge nelle forre si applicano i divieti di cui al comma 2, lettere a), b) e c).

4. I divieti di cui al comma 2 non si applicano alle alterazioni necessarie alle operazioni di soccorso. I divieti di cui al comma 2, lettera a), non si applicano alle alterazioni strettamente necessarie alle attività di esplorazione e alla raccolta di idonee campionature per motivi di studio.

5. Ai fini dell'aggiornamento del CSR, qualora nel corso di lavori di qualsiasi natura sia rinvenuta una grotta o una cavità artificiale, il rinvenimento è comunicato entro dieci giorni alla struttura regionale di cui all'art. 9, comma 1.

6. La struttura regionale di cui all'art. 9, comma 1, emana i provvedimenti diretti a evitare la distruzione, l'ostruzione, il danneggiamento, il deterioramento e il turpamento delle grotte.

Art. 11.

Disposizioni per la gestione del patrimonio speleologico


1. La Regione provvede al monitoraggio dello stato di conservazione del patrimonio speleologico.

2. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere individuate grotte di notevole interesse pubblico ai fini dei provvedimenti di cui alla parte terza del decreto legislativo n. 42/2004.

3. Al fine di garantire un adeguato livello di tutela delle grotte di cui al comma 2 ogni utilizzo diverso dall'attività speleologica è preventivamente autorizzato dalla struttura regionale di cui all'art. 9, comma 1, o dagli enti gestori dei parchi, nelle aree di propria competenza, subordinatamente alla presentazione di un progetto di fruizione corredato di una relazione illustrativa dell'impatto delle attività previste.

4. Per motivi di interesse pubblico al fine di assicurare l'accesso alle grotte la Regione può promuovere la costituzione di servitù di passaggio volontarie.

5. Nei parchi regionali e nelle aree contigue possono essere consentiti dall'ente gestore dell'area protetta l'accesso, la ricerca, l'esplorazione di grotte, nonché le eventuali disostruzioni a carattere esplorativo o scientifico, purché previamente disciplinati dal regolamento dell'area protetta interessata o dal Piano di conservazione e sviluppo della medesima.



6. La chiusura degli ingressi della grotta è previamente comunicata, unitamente alla relazione illustrativa dell'intervento, alla struttura regionale di cui all'art. 9, comma 1, che entro trenta giorni può indicare le prescrizioni necessarie alla tutela dell'ambiente ipogeo. La chiusura degli ingressi della grotta per motivate ragioni di sicurezza può essere comunicata alla struttura regionale di cui all'art. 9, comma 1, anche successivamente all'intervento e, comunque, entro trenta giorni dal medesimo.

7. L'apertura di nuove grotte turistiche di cui all'art. 2, comma 1, lettera l), e la loro utilizzazione a fini economici, turistici e sanitari è preventivamente autorizzata dalla struttura regionale di cui all'art. 9, comma 1, o dagli enti gestori dei parchi, nelle aree di propria competenza, subordinatamente alla presentazione di un progetto di fruizione corredato di una relazione illustrativa dell'impatto delle attività previste. Fatti salvi i vincoli di carattere archeologico, naturalistico, paesaggistico o di altra natura, l'autorizzazione e la realizzazione delle opere sono subordinate al rispetto delle altre normative di settore.

8. Ogni attività riguardante le grotte turistiche di cui all'art. 2, comma 1, lettera l), si conforma al principio dello sviluppo sostenibile, di cui all'art. 3-*quater* del decreto legislativo n. 152/2006.

9. La realizzazione di percorsi permanenti, quali ferrate sotterranee e scale fisse, nelle grotte non ricomprese nella definizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera l), è disciplinata dal regolamento di esecuzione di cui all'art. 15.

Art. 12.

Consulta tecnico-scientifica

1. È istituita presso la struttura regionale di cui all'art. 9, comma 1, la Consulta tecnico-scientifica, di seguito Consulta, quale organo di consulenza tecnica della Regione per l'elaborazione di proposte, atti di indirizzo e indicazioni per la tutela, la gestione, il monitoraggio, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio speleologico, nonché di ulteriori misure di tutela e di fruizione delle grotte.

2. La Consulta è composta da una rappresentanza del mondo scientifico, speleologico, geologico e naturalistico così formata:

a) Il direttore della struttura regionale di cui all'art. 9, comma 1, o un suo delegato, che la presiede;

b) due esperti con comprovata esperienza in carsismo regionale designati congiuntamente dalle Università regionali;

c) tre esperti designati congiuntamente dalle organizzazioni speleologiche regionali di cui all'elenco dell'art. 14;

d) un rappresentante delle guide speleologiche regionali designato dal collegio delle guide speleologiche;

e) un esperto in materia di speleologia designato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative della minoranza linguistica slovena ai sensi dell'art. 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia);

f) tre esperti in materia di paesaggio, biodiversità, geologia, idrogeologia, biologia o scienze naturali, individuati in relazione alle designazioni già operate al fine di

integrare le competenze dell'organo, dipendenti di amministrazioni pubbliche, nominati previa intesa con gli enti di appartenenza.

3. Nei casi in cui se ne ravvisi la necessità per specifiche esigenze conoscitive, la Consulta può essere integrata avuto riguardo alla natura tecnico-specialistica degli argomenti trattati.

4. Il Direttore della struttura regionale di cui all'art. 9, comma 1, può avvalersi dei membri della Consulta di cui al comma 2, lettera c), anche per le attività di cui all'art. 9, comma 6.

5. La Consulta è convocata dal Presidente ovvero su richiesta di almeno cinque componenti. Il Presidente ha facoltà di invitare alle sedute della Consulta, a titolo consultivo, esperti o funzionari con incarichi attinenti alla materia in discussione.

6. Per la partecipazione alle sedute della Consulta non sono previsti rimborsi o gettoni di presenza.

7. La Consulta, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, resta in carica tre anni ed è rinnovabile.

8. Con regolamento interno sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento della Consulta.

Art. 13.

Tavolo della speleologia

1. Al fine di promuovere l'attività speleologica mediante il confronto e la condivisione su temi connessi all'attività stessa, presso la Direzione centrale ambiente ed energia, è istituito il Tavolo della speleologia al quale partecipano le associazioni e i gruppi speleologici, iscritti nell'elenco di cui all'art. 14.

2. Il Tavolo della Speleologia di cui al comma 1 è convocato e presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente o da un suo delegato. In relazione alla trattazione di specifiche tematiche, possono essere invitati a partecipare al Tavolo della speleologia gli enti locali e gli altri soggetti interessati.

3. Per la partecipazione alle sedute del Tavolo della speleologia non sono previsti rimborsi o gettoni di presenza.

Art. 14.


Elenco delle associazioni e dei gruppi speleologici

1. Presso la struttura regionale di cui all'art. 9, comma 1, è istituito l'elenco delle associazioni e dei gruppi speleologici che hanno sede nel territorio regionale. L'elenco è pubblicato sul sito informatico della Regione ed è soggetto ad aggiornamento almeno triennale.

2. Le associazioni e i gruppi speleologici possono richiedere l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, purché in possesso dei seguenti requisiti:

a) svolgimento, documentato, di attività speleologiche da almeno tre anni o presenza di almeno cinque iscritti in possesso di quinquennale e documentato curriculum speleologico;

b) adeguata polizza di assicurazione per gli iscritti che svolgono attività speleologica.



3. L'iscrizione all'elenco mantiene la sua validità sino al perdurare dei requisiti dichiarati in sede di richiesta. Ogni variazione è comunicata alla struttura regionale di cui all'art. 9, comma 1.

4. Le associazioni speleologiche e i gruppi speleologici iscritti nell'elenco di cui al comma 1 contribuiscono all'attività di raccolta dei dati del patrimonio speleologico e li comunicano alla struttura regionale di cui all'art. 9, comma 1, per le finalità di cui alla presente legge.

Art. 15.

Regolamento per la tutela e la valorizzazione del patrimonio speleologico e delle forre

1. Con regolamento regionale, approvato previo parere della Commissione consiliare competente, in esecuzione del presente capo, sono disciplinati:

a) organizzazione, contenuti, modalità di gestione e aggiornamento del CSR di cui all'art. 9;

b) ulteriori dati identificativi dei beni inseriti nel CSR, in attuazione dell'art. 9, comma 4;

c) ulteriori sottosezioni delle grotte in attuazione dell'art. 9, comma 5;

d) criteri e modalità per effettuare tracciamenti delle acque all'interno delle grotte per motivi di studio in attuazione dell'art. 10, comma 2, lettera d), e per la raccolta di idonee campionature per motivi di studio in attuazione dell'art. 10, comma 4;

e) criteri e modalità per la chiusura degli ingressi delle grotte e per l'accesso alle grotte chiuse in attuazione dell'art. 11, comma 6;

f) apertura di nuove grotte turistiche, nonché criteri e parametri per l'elaborazione dei progetti di fruizione delle grotte turistiche compatibili con il principio dello sviluppo sostenibile in attuazione dell'art. 11, commi 7 e 8;

g) criteri e modalità per la realizzazione di percorsi permanenti in grotte non turistiche in attuazione dell'art. 11, comma 9.

Capo V

INTEGRAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E DISPOSIZIONI PER OPERE PUBBLICHE O D'INTERESSE PUBBLICO

Art. 16.

Disposizioni per l'integrazione del patrimonio geologico e speleologico negli strumenti di pianificazione

1. Il CaRGeo, il CSR, i provvedimenti relativi ad aree carsiche e acquiferi carsici di cui all'art. 7 costituiscono elementi del sistema conoscitivo e informativo regionale. I loro dati sono inseriti nei quadri conoscitivi degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nonché nei Piani di conservazione e sviluppo dei parchi e delle riserve naturali regionali. Detti strumenti di pianificazione e Piani definiscono le adeguate misure pianificatorie dei beni del patrimonio geologico e speleologico tutelati dalla presente legge.

2. I dati del CaRGeo e del CSR sono inseriti nei quadri conoscitivi del Piano paesaggistico regionale di cui all'art. 57 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), del Piano regionale di tutela delle acque di cui all'art. 121 del decreto legislativo n. 152/2006, del Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'art. 199 del decreto legislativo n. 152/2006, del Piano regionale delle attività estrattive di cui all'art. 8 della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive).

Art. 17.

Deroghe per opere pubbliche o d'interesse pubblico

1. La realizzazione di opere pubbliche o d'interesse pubblico in deroga all'art. 4, comma 2, lettere b), c) e d), e comma 3, può essere autorizzata dall'autorità competente, previo parere della struttura regionale competente in materia di geologia.

2. Le opere pubbliche o d'interesse pubblico soggette a valutazione d'impatto ambientale possono essere realizzate in deroga all'art. 10, comma 2, lettera c), previa motivata ponderazione dell'interesse alla tutela del patrimonio speleologico e dell'interesse alla realizzazione dell'opera.

3. Le opere pubbliche o d'interesse pubblico non soggette a valutazione d'impatto ambientale possono essere realizzate in deroga all'art. 10, comma 2, lettera c), previo parere della struttura regionale competente di cui all'art. 9, comma 1, che effettua una motivata ponderazione dell'interesse alla tutela del patrimonio speleologico e dell'interesse alla realizzazione dell'opera.

Capo VI

PROMOZIONE DEL PATRIMONIO GEOLOGICO E SPELEOLOGICO E PER LO SVILUPPO DELLA SPELEOLOGIA

Art. 18.

Interventi per la promozione del patrimonio geologico


1. La Regione preserva il patrimonio geologico, favorisce l'istituzione e la manutenzione di geoparchi regionali in un'ottica di sviluppo sostenibile del territorio, promuove la redazione di progetti per la conoscenza, la fruizione responsabile e l'utilizzo didattico dei geositi e dei geoparchi regionali, nonché per lo sviluppo sostenibile dei geoparchi regionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a:

a) sostenere attività di studio, ricerca o divulgazione delle conoscenze finalizzate all'individuazione, alla caratterizzazione e alla promozione dei geositi e dei geoparchi regionali;

b) promuovere la fruizione turistica dei geositi e dei geoparchi regionali;

c) allestire itinerari escursionistici in aree a elevata valenza per caratteri di geodiversità o caratterizzate dalla presenza di geositi;



d) predisporre e stampare materiale divulgativo, anche informatico, e pubblicazioni finalizzate alla fruizione turistica dei geositi e di itinerari escursionistici in aree a elevata valenza per caratteri di geodiversità o caratterizzate dalla presenza di geositi;

e) realizzare eventi di promozione delle attività di cui alle lettere a), b), c) e d);

f) promuovere la realizzazione di iniziative legate al patrimonio geologico;

g) sostenere la realizzazione di interventi di valorizzazione e di manutenzione dei geositi e dei geoparchi regionali.

Art. 19.

Interventi per la promozione del patrimonio speleologico e per lo sviluppo della speleologia

1. La Regione promuove la conoscenza, la fruizione responsabile e l'utilizzo didattico del patrimonio speleologico, nonché la ricerca speleologica.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata, anche mediante concessione di contributi ad associazioni e gruppi speleologici che perseguono scopi coerenti con le finalità della presente legge, a:

a) incentivare esplorazioni, anche sostenendo l'acquisto di strumentazioni e attrezzature speleologiche, ricerche scientifiche, studi e pubblicazioni sulle grotte di cui alla presente legge;

b) sostenere la ricerca, la documentazione e il censimento delle grotte per l'aggiornamento della sezione a) del CSR;

c) promuovere l'organizzazione di convegni e iniziative volti alla diffusione, al progresso e alla sicurezza delle attività speleologiche.

3. Con regolamento regionale sono disciplinati criteri e modalità di assegnazione dei contributi di cui al comma 2.

Capo VII

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 20.

Vigilanza

1. La Regione svolge le funzioni di vigilanza del patrimonio geologico e speleologico in collaborazione con gli enti locali e unitamente a enti e organismi competenti alla vigilanza ambientale.

2. Le funzioni di accertamento e di contestazione delle violazioni delle disposizioni della presente legge sono svolte dalle strutture regionali competenti in materia di vigilanza ambientale e dal Corpo forestale regionale, in applicazione della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).

3. I soggetti che hanno effettuato l'accertamento e la contestazione di cui al comma 2 ne danno comunicazione, entro dieci giorni, alle strutture regionali che curano la tenuta del CaRGeo e del CSR.

Art. 21.

Sanzioni

1. Ferme restando le sanzioni previste dalle norme penali e le disposizioni statali in materia di danno ambientale, per l'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 4, 10 e 11 si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) art. 4, comma 2, lettere a), c) e d): da 200 euro a 2.500 euro per ogni geosito interessato;

b) art. 4, comma 2, lettera b): da 500 euro a 5.000 euro per l'alterazione del regime idrico;

c) art. 10, comma 2, lettera a): da 100 euro a 1.500 euro per ogni metro cubo di grotta interessata;

d) art. 10, comma 2, lettere c) e d): da 500 euro a 5.000 euro per alterazioni ambientali permanenti, per alterazioni del regime idrico carsico e da 50 euro a 500 euro per tracciamenti non previamente comunicati;

e) art. 10, comma 2, lettera e): da 100 euro a 1.000 euro per l'asportazione di concrezioni;

f) art. 10, comma 5, e art. 11, comma 6: da 50 euro a 500 euro nel caso di omissione delle comunicazioni previste;

g) art. 11, comma 3: da 100 euro a 1.500 euro nel caso di fruizione delle grotte di notevole interesse pubblico in assenza dell'autorizzazione prevista o in difformità dalla medesima;

h) art. 11, comma 7: da 500 euro a 2.500 euro nel caso di apertura di una nuova grotta turistica in assenza dell'autorizzazione prevista o di fruizione in difformità dalla medesima.

2. Chiunque esegua lavori, opere o manufatti o in qualsiasi modo manometta, alteri, deturpi e arrechi danno al patrimonio geologico e speleologico di cui alla presente legge è tenuto alla rimessa in pristino dei luoghi, ove possibile, secondo le modalità tecniche approvate dalla struttura regionale competente in materia. Ferme restando le previsioni di cui all'art. 192, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, in caso di inosservanza alle modalità approvate la struttura regionale competente per materia provvede direttamente a spese del trasgressore.

3. L'accertamento e la contestazione della violazione delle norme di cui alla presente legge comportano, in ogni caso, l'immediata cessazione dell'attività vietata.

4. Le sanzioni pecuniarie amministrative previste dalla presente legge sono irrogate dalla struttura regionale competente in materia di ambiente, in conformità ai principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e della legge regionale n. 1/1984.

Capo VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 22.

Disposizioni finanziarie

1. Per le finalità previste dall'art. 18, comma 2, lettere a), b), d), e), f), e g) relativamente alle spese correnti, è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e sul Programma n. 2 (Tutela,



valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

2. All'onere di 40.000 euro per l'anno 2017 derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 1 si provvede mediante rimodulazione di pari importo dalla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e dal Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

3. Per le finalità previste dall'art. 18, comma 2, lettere c) e g) relativamente alle spese d'investimento, è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e sul Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese d'investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

4. All'onere di 40.000 euro per l'anno 2017 derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 3 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e dal Programma n. 3 (Rifiuti) - Titolo n. 2 (Spese d'investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

5. Per le finalità previste dall'art. 19 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e sul Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

6. All'onere di 30.000 euro per l'anno 2017 derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 5 si provvede mediante rimodulazione di pari importo dalla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e dal Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

7. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'art. 21, comma 4, sono accertate e riscosse sul Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018.

Art. 23.

Disposizioni transitorie

1. Sino all'approvazione della sezione del CSR recante l'elenco delle grotte di cui all'art. 9, comma 2, lettera a), conserva efficacia il Catasto regionale delle grotte formato ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 27/1966.

2. Sino all'approvazione del regolamento regionale di cui all'art. 15 continua a trovare applicazione il regolamento approvato con decreto del presidente della Giunta regionale 23 febbraio 1995, n. 054/Pres (Nuove norme regolamentari per l'esecuzione dell'art. 3 della legge re-

gionale 1° settembre 1966, n. 27, relativo all'impianto e alla tenuta del catasto regionale delle grotte).

3. Sino all'istituzione dell'elenco delle associazioni e dei gruppi speleologici di cui all'art. 14, gli esperti di cui all'art. 12, comma 2, lettera c), sono designati congiuntamente dalla Federazione Speleologica regionale del Friuli-Venezia Giulia, dalla Società Speleologica Italiana del Friuli-Venezia Giulia e dal Club Alpino Italiano del Friuli-Venezia Giulia.

Art. 24.

Rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti dell'Unione europea contenuto nella presente legge si intende effettuato al testo vigente dei medesimi comprensivo delle modifiche intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 25.

Abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 1° settembre 1966, n. 27 (Norme di integrazione della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Friuli-Venezia Giulia);

b) la legge regionale 6 agosto 1970, n. 31 (Rifinanziamento, modifiche e integrazioni della legge regionale 1° settembre 1966, n. 27, concernente «Norme di integrazione della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Friuli-Venezia Giulia»);


c) la legge regionale 21 gennaio 1975, n. 7 (Rifinanziamento della legge regionale 1° settembre 1966, n. 27, modificata ed integrata dalla legge regionale 6 agosto 1970, n. 31, concernente: «Norme di integrazione della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Friuli-Venezia Giulia»);

d) la legge regionale 16 agosto 1976, n. 42 (Rifinanziamento della legge regionale 1° settembre 1966, n. 27 successivamente modificata ed integrata dalle leggi regionali 6 agosto 1970, n. 31 e 21 gennaio 1975, n. 7, concernente «Norme di integrazione della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Friuli-Venezia Giulia»);

e) la legge regionale 28 ottobre 1980, n. 55 (Rifinanziamento, modifiche ed integrazioni della legge regionale 1° settembre 1966, n. 27, successivamente modificata ed integrata dalle leggi regionali 6 agosto 1970, n. 31, 21 gennaio 1975, n. 7 e 16 agosto 1976, n. 42, in materia di tutela del patrimonio speleologico);

f) i commi 17, 18 e 19 dell'art. 3 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'art. 19, comma 3;

g) il comma 20 dell'art. 3 della legge regionale n. 14/2016.



2. Al fine di assicurare il graduale subentro dell'Amministrazione regionale nella gestione del CSR, il comma 121 dell'art. 5 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'art. 15.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 14 ottobre 2016

p. Il Presidente
Il Vicepresidente: BOLZONELLO

(*Omissis*).

17R00054

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 novembre 2016, n. 19.

Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della l.r. n. 1 del 10 gennaio 2000.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 351 del 25 novembre 2016*)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

Capo I

OGGETTO DELLA LEGGE, FINALITÀ DEI SERVIZI E SOGGETTI
DELLA PROGRAMMAZIONE

Art. 1.

Finalità e modalità attuative

1. La Regione, in attuazione della Costituzione, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione ONU relativa ai diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), riconosce le bambine e i bambini quali soggetti di diritti individuali, giuridici, civili e sociali e opera perché essi siano rispettati come persone.

2. La Regione ritiene essenziale investire sull'infanzia e sulle giovani generazioni con interventi e servizi di qualità e a tal fine promuove il raccordo e l'integrazione tra le politiche e le programmazioni dei diversi settori.

3. In coerenza con la normativa e le raccomandazioni europee, la presente legge detta i criteri generali per la realizzazione, la gestione, la qualificazione e il controllo dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati, nel riconoscimento del pluralismo delle offerte educative e del diritto di scelta dei genitori, nel rispetto dei principi fondamentali o dei fabbisogni standard stabiliti con legge dello Stato.

4. La Giunta regionale con una o più direttive, previo parere della competente commissione assembleare, definisce i requisiti strutturali e organizzativi, differenziati in base all'ubicazione della struttura e al numero di bambini, i criteri e le modalità per la realizzazione e il funzionamento dei servizi educativi e ricreativi di cui alla presente legge nonché le procedure per l'autorizzazione al funzionamento di cui all'art. 15 e per l'accreditamento di cui all'art. 17.

Art. 2.

Nido d'infanzia

1. I nidi d'infanzia sono servizi educativi e sociali d'interesse pubblico, aperti a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i tre mesi e i tre anni, che concorrono con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e della garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa.

2. I nidi hanno finalità di:

a) formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali;

b) cura dei bambini che comporti un affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali in un contesto esterno a quello familiare;

c) sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative.

3. Per realizzare gli obiettivi di cui al comma 2, i soggetti gestori possono individuare moduli organizzativi e strutturali differenziati rispetto ai tempi di apertura dei servizi e alla loro ricettività, fermi restando sia l'elaborazione di progetti pedagogici specifici in rapporto ai diversi moduli organizzativi, sia il rispetto del rapporto numerico fra personale educatore, personale addetto ai servizi generali e bambini.


4. I nidi d'infanzia, anche a tempo parziale, garantiscono i servizi di mensa e di riposo dei bambini.

Art. 3.

Servizi educativi integrativi al nido

1. Al fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze dei bambini e delle famiglie, possono essere istituiti i seguenti servizi educativi integrativi al nido, anche nei luoghi di lavoro:

a) spazio bambini;



b) centro per bambini e famiglie;

c) servizi domiciliari organizzati in spazi connotati da requisiti strutturali tali da renderli erogabili anche in ambienti domestici, purché idonei alle specifiche esigenze dell'utenza della fascia da zero a tre anni;

d) servizi sperimentali.

2. La direttiva di cui all'art. 1, comma 4 definisce le tipologie e le caratteristiche dei servizi di cui al comma 1. La stessa direttiva stabilisce la procedura per il riconoscimento della sperimentali dei servizi.

Art. 4.

Sistema integrato e offerta diffusa di servizi educativi per la prima infanzia

1. I nidi d'infanzia e i servizi integrativi, in quanto centri educativi territoriali, costituiscono il sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia, con l'obiettivo di garantire una pluralità di offerte, promuovere il confronto tra i genitori e l'elaborazione della cultura dell'infanzia, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie e della comunità locale.

2. La Regione promuove azioni e programmi per la messa in rete dei servizi educativi, per la stipula di convenzioni tra comuni limitrofi, in particolare quelli in zona montana, che favoriscano la più ampia scelta di servizi e orari di apertura. Di tali azioni e programmi sarà tenuto conto negli indirizzi per i servizi educativi per la prima infanzia e nei criteri generali di programmazione e di ripartizione delle risorse, di cui all'art. 10, comma 1, lettera a).

3. La Regione e gli enti locali perseguono l'integrazione tra le diverse tipologie di servizi educativi per la prima infanzia e la collaborazione tra i soggetti gestori e garantiscono la qualità e la coerenza del sistema anche attraverso l'omogeneità dei titoli di studio del personale dei servizi nonché tramite quanto specificamente indicato agli articoli 6 e 8. La Regione e gli enti locali promuovono inoltre l'integrazione e la collaborazione con le università e gli enti di ricerca in materia.

4. La Regione e gli enti locali, in sintonia con le disposizioni di cui all'art. 1, comma 181, lettera e) della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), promuovono e realizzano la continuità di tutti i servizi educativi per la prima infanzia con le altre agenzie educative, in particolare con la scuola dell'infanzia, con i servizi culturali, ricreativi, sanitari e sociali, secondo principi di coerenza e d'integrazione degli interventi e delle competenze.

Art. 5.

Gestione dei servizi

1. I servizi educativi per la prima infanzia possono essere gestiti:

a) dai Comuni, anche in forma associata;

b) da altri soggetti pubblici;

c) da soggetti privati, accreditati ai sensi dell'art. 17, convenzionati con i comuni;

d) da soggetti privati scelti dai comuni mediante procedura ad evidenza pubblica;

e) da soggetti privati autorizzati al funzionamento.

Art. 6.

Accesso ai servizi e contribuzione ai costi

1. Nei servizi educativi pubblici e a finanziamento pubblico l'accesso è aperto ai bambini e alle bambine, senza distinzione di sesso, religione, etnia e gruppo sociale, anche se di nazionalità straniera o apolidi. Tali servizi favoriscono in particolare l'inserimento dei bambini disabili o in situazione di svantaggio sociale e culturale e promuovono l'interculturalità.

2. Al fine di preservare lo stato di salute sia del minore sia della collettività con cui il medesimo viene a contatto, costituisce requisito di accesso ai servizi educativi e ricreativi pubblici e privati l'aver assolto da parte del minore gli obblighi vaccinali prescritti dalla normativa vigente. Ai fini dell'accesso la vaccinazione deve essere omessa o differita solo in caso di accertati pericoli concreti per la salute del minore in relazione a specifiche condizioni cliniche. Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge con apposito provvedimento la Giunta regionale specifica le forme concrete di attuazione del presente comma. La Regione implementa parallelamente le azioni e gli interventi di comunicazione e informazione sull'importanza delle vaccinazioni e sulle evidenze scientifiche a supporto.

3. L'accesso ai servizi educativi è aperto ai bambini e alle bambine fino ai tre anni di età; può essere consentito nei centri per bambini e famiglie e nei servizi sperimentali anche a utenti fino ai sei anni o di età superiore, con un adeguato progetto pedagogico, strutturale e gestionale, fermo restando per la fascia d'età fino ai tre anni il rispetto degli standard di cui alla presente legge e alla relativa direttiva.

4. Nei nidi e nei servizi integrativi aziendali e interaziendali che usufruiscono di finanziamenti pubblici è consentito l'accesso anche a bambini i cui genitori non prestano la propria opera presso l'azienda beneficiaria. Le modalità dell'accesso sono stabilite con apposite convenzioni, che dovranno contemperare le esigenze aziendali e quelle della comunità. Il bambino iscritto ha diritto alla frequenza indipendentemente dall'eventuale cessazione del rapporto di lavoro del genitore, fino all'età scelta dalla famiglia per il passaggio alla scuola dell'infanzia.

5. Nei servizi educativi per la prima infanzia gestiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 5 devono essere previsti:

a) il diritto all'accesso per i bambini disabili e svantaggiati;

b) la partecipazione degli utenti, secondo un criterio di progressività, alle spese di gestione dei servizi attraverso forme di contribuzione differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie e sulla base di criteri di equità e di tutela delle fasce sociali meno abbienti, nel rispetto della vigente normativa in materia di condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali agevolate.



Art. 7.

Integrazione dei bambini disabili e prevenzione dello svantaggio e dell'emarginazione

1. Nell'ambito di quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni) e, in particolare, dall'art. 26 (Bambini e adolescenti disabili), i servizi educativi per la prima infanzia garantiscono il diritto all'integrazione dei bambini disabili nonché di bambini in situazione di disagio relazionale e socio culturale, anche per prevenire ogni forma di svantaggio e di emarginazione.

2. I servizi educativi per la prima infanzia, le aziende unità sanitarie locali e i comuni, anche in raccordo fra loro, individuano forme specifiche di collaborazione al fine di garantire la piena integrazione dei bambini disabili e con disagio socio-culturale e di realizzare interventi di educazione alla salute, conformemente alle disposizioni contenute nelle direttive di cui all'art. 1, comma 4.

Art. 8.

Partecipazione e trasparenza

1. I soggetti gestori di cui all'art. 5, comma 1 assicurano la massima trasparenza nella gestione dei servizi e prevedono la partecipazione necessaria dei genitori utenti alle scelte educative e alla verifica sulla loro attuazione, anche attraverso l'istituzione di specifici organismi rappresentativi.

2. I soggetti gestori di cui all'art. 5, comma 1 assicurano inoltre la partecipazione delle famiglie attraverso modalità articolate e flessibili d'incontro e di collaborazione.

3. I Comuni garantiscono la più ampia informazione sull'attività dei servizi educativi e promuovono la partecipazione delle famiglie, dei cittadini e delle formazioni sociali organizzate all'elaborazione degli indirizzi e alla verifica degli interventi.

Art. 9.

Servizi ricreativi e iniziative di conciliazione

1. I servizi con finalità puramente ricreativa rivolti a bambini fino a tre anni che ne fruiscono occasionalmente sono soggetti esclusivamente alle norme vigenti relative alla sicurezza e alla salute, ivi compreso l'obbligo disposto all'art. 6, comma 2.

2. A tal fine i soggetti gestori devono trasmettere al comune competente per territorio, ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), la segnalazione certificata d'inizio attività comprendente l'autocertificazione del possesso dei requisiti relativi alla sicurezza e alla salute previsti dalla normativa vigente.

3. In caso di mancata segnalazione il comune competente può ordinare la sospensione dell'attività fino all'effettuazione dei necessari controlli.

4. I Comuni dispongono controlli, anche a campione, sull'idoneità e la corretta utilizzazione dei servizi di cui al comma 1.

5. Le iniziative di conciliazione autonomamente attivate dalle famiglie possono essere sostenute dai comuni anche tramite l'istituzione di appositi elenchi.

Art. 10.

Funzioni della Regione

1. L'Assemblea legislativa regionale, su proposta della Giunta, approva, di norma ogni tre anni, gli indirizzi per i servizi educativi per la prima infanzia, che definiscono i criteri generali di programmazione e di ripartizione delle risorse:

a) per lo sviluppo, il consolidamento e la qualificazione dei servizi, per l'attuazione di forme di continuità e raccordo tra i servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari, anche ai fini della realizzazione del sistema educativo integrato;

b) per il monitoraggio, la documentazione e la valutazione della qualità dei servizi, per la realizzazione di progetti di ricerca, per l'attuazione di iniziative di formazione degli operatori e dei coordinatori pedagogici.

2. Gli indirizzi di cui al comma 1 individuano, fra l'altro, previo parere di ANCI Emilia-Romagna, criteri di equità e omogeneità delle politiche tariffarie applicate dai comuni per i servizi di cui alla presente legge, che riguardino anche la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi medesimi, come indicato all'art. 6, comma 5, lettera b).

3. La Giunta regionale, in attuazione degli indirizzi di cui al comma 1, adotta la delibera di programma:

a) per i finanziamenti in conto capitale e il relativo riparto delle risorse come indicato all'art. 13, comma 2;

b) per le spese correnti, il relativo riparto annuale e il trasferimento delle risorse a favore di enti locali e loro forme associative di cui all'articolo 13, comma 1.

4. La Regione può inoltre attuare direttamente progetti d'interesse regionale anche avvalendosi del contributo teorico e pratico di enti, centri, istituzioni e associazioni culturali che operano per sostenere e valorizzare le esperienze educative innovative e promuovere il più ampio confronto culturale nazionale e internazionale.


5. La Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, può concedere a enti locali e loro forme associative contributi straordinari per spese d'investimento relative a interventi di nuova costruzione, acquisto, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, ripristino tipologico di edifici da destinare all'aumento di posti nei servizi educativi per la prima infanzia, volti a riequilibrare l'offerta educativa degli ambiti territoriali al di sotto della media regionale.

Art. 11.

Funzioni dei comuni

1. I Comuni, anche in raccordo fra loro, promuovono la programmazione della rete dei servizi territoriali, coinvolgendo i soggetti del sistema integrato, ed esercitano le seguenti funzioni:

a) concedono l'autorizzazione al funzionamento ed esercitano la vigilanza e il controllo sui servizi educativi per la prima infanzia e sulle loro strutture nonché sui servizi ricreativi di cui all'art. 9;



b) concedono l'accreditamento;

c) gestiscono i servizi educativi per la prima infanzia comunali;

d) assegnano, sulla base degli indirizzi di cui all'art. 10, comma 1, le risorse regionali di spesa corrente ai soggetti gestori di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b), c) e d);

e) formulano, anche in collaborazione con altri soggetti, le proposte d'intervento per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi del proprio territorio;

f) attuano, con il coinvolgimento dei coordinatori pedagogici, interventi di formazione del personale e di qualificazione dei servizi educativi per l'infanzia, anche in collaborazione con altri soggetti, valorizzandone la presenza e l'esperienza;

g) possono prevedere, nell'ambito della gestione dei servizi educativi per la prima infanzia, la presenza di soggetti appartenenti al terzo settore;

h) promuovono la conoscenza e l'informazione sulle proposte educative relative alla fascia da zero a tre anni presenti nel territorio e sulle loro caratteristiche, anche avvalendosi della collaborazione dei soggetti che operano in questo ambito. A tale fine possono avvalersi di strumenti telematici per rendere disponibile la mappa aggiornata dell'offerta dei servizi presenti sul territorio, con la descrizione delle loro caratteristiche e ogni altra informazione utile a orientare la scelta educativa delle famiglie.

Art. 12.

Compiti delle aziende unità sanitarie locali

1. Le aziende unità sanitarie locali garantiscono la tutela e la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture e sui servizi per la prima infanzia.

2. Le aziende unità sanitarie locali individuano altresì forme specifiche di collaborazione con i soggetti gestori per le finalità di cui all'art. 7.

Art. 13.

Interventi ammessi a contributo e beneficiari

1. In attesa della definizione degli ambiti territoriali di area vasta di cui all'art. 6 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) la Giunta regionale, con il programma di cui all'art. 10, comma 3, assegna le risorse:

a) agli enti locali e loro forme associative per spese correnti per la gestione e la qualificazione dei servizi, il sostegno a figure di coordinamento pedagogico, la formazione degli operatori e dei coordinatori pedagogici;

b) ai comuni capoluogo per il sostegno contributivo ai coordinamenti pedagogici territoriali di cui all'art. 33.

2. Le risorse per spese d'investimento sono finalizzate al concorso alle spese per interventi di manutenzione straordinaria, nuova costruzione, acquisto, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico

di edifici da destinare a servizi educativi per la prima infanzia nonché arredo degli stessi, mediante la concessione di contributi in conto capitale erogati dalla Regione:

a) ai Comuni e agli altri soggetti gestori pubblici, sentito, per questi ultimi, il comune interessato;

b) a soggetti privati, sentito il comune interessato.

3. Gli edifici da ristrutturare o le aree sulle quali costruire devono risultare, all'atto della concessione del contributo, in proprietà, oppure in diritto di superficie o in comodato d'uso o in concessione dei richiedenti l'ammissione a contributo, con scadenza non antecedente al termine del vincolo di destinazione.

4. I finanziamenti concessi ai soggetti gestori privati indicati al comma 2, lettera b) sono revocati, con le modalità indicate all'art. 27, se i relativi servizi non ottengono l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento entro i termini stabiliti dal comune, oppure se l'autorizzazione o l'accreditamento sono revocati.

5. La Giunta regionale, con proprio atto, determina le modalità e le procedure per la concessione delle risorse di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, nonché le aree d'intervento dei progetti regionali di cui all'art. 10, comma 4.

Art. 14.

Sistema informativo sui servizi educativi per la prima infanzia

1. La Regione, gli enti locali e i soggetti gestori dei servizi per la prima infanzia sono tenuti a fornirsi reciprocamente e a richiesta informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utile allo sviluppo del sistema educativo integrato, anche ai fini dell'implementazione delle banche dati statali, nonché ai fini amministrativi finalizzati all'erogazione dei finanziamenti, nel rispetto delle condizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

2. Il sistema informativo sui servizi educativi per la prima infanzia, tramite l'Osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza, garantisce alla Regione, agli enti locali e ai soggetti gestori dei servizi per la prima infanzia ampia disponibilità e scambio delle informazioni, per permettere l'effettuazione delle necessarie verifiche di efficacia e di efficienza degli interventi realizzati.


Capo II

AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI

Art. 15.

Autorizzazione al funzionamento e segnalazione certificata d'inizio attività

1. L'apertura e la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia privati, che prevedano l'affidamento di bambini di età inferiore ai tre anni in un contesto diverso da quello familiare e a fronte di un compenso economico, ivi compresi i servizi educativi aziendali e interazienda-



li e le sezioni aggregate a scuole dell'infanzia o ad altri servizi educativi o scolastici, sono soggette all'autorizzazione al funzionamento secondo le norme di cui al presente titolo, indipendentemente dalla loro denominazione e ubicazione.

2. L'autorizzazione al funzionamento è concessa dal comune nel cui territorio sono ubicate le strutture, che la rilascia sentito il parere della commissione tecnica di settore di cui all'art. 22.

3. I soggetti gestori dei servizi ricreativi di cui all'art. 9 devono presentare al comune competente segnalazione certificata d'inizio dell'attività.

Art. 16.

Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento

1. Ai fini dell'autorizzazione al funzionamento di cui all'art. 15 i soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) disporre di strutture con le caratteristiche previste dagli articoli 24, 25 e 26 e gli standard di cui alla direttiva prevista all'art. 1, comma 4;

b) disporre di personale in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa in vigore;

c) applicare al personale dipendente i contratti collettivi nazionali di settore sottoscritti dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale, secondo il profilo professionale di riferimento;

d) applicare il rapporto numerico tra personale educatore, personale addetto ai servizi generali e bambini iscritti così come indicato nella direttiva di cui all'art. 31;

e) adottare, qualora vengano forniti uno o più pasti, una tabella dietetica approvata dall'Azienda unità sanitaria locale e prevedere procedure di acquisto degli alimenti che garantiscano il rispetto del DPR 7 aprile 1999, n. 128 (Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 96/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e a bambini), che prevedano l'utilizzo esclusivo di prodotti non contenenti alimenti geneticamente modificati e diano priorità all'utilizzo di prodotti ottenuti con metodi biologici;

f) provvedere alla copertura assicurativa del personale e degli utenti;

g) destinare una quota dell'orario di lavoro del personale, pari ad un minimo di venti ore annuali, alle attività di aggiornamento, alla programmazione delle attività educative e alla promozione della partecipazione delle famiglie;

h) redigere, secondo le indicazioni contenute nelle direttive di cui all'art. 1, comma 4 un piano finalizzato alla prevenzione, valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato, anche ai fini di quanto previsto dalla legislazione specifica in materia di tutela e sicurezza sul lavoro;

i) attuare, nel rapporto con gli utenti, le condizioni di trasparenza e partecipazione delle famiglie di cui all'art. 8.

Art. 17.

Accreditamento e sistema di valutazione della qualità

1. La Regione, al fine di promuovere lo sviluppo e la qualificazione del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia e definire il relativo sistema di regolazione, istituisce l'accREDITAMENTO del servizio, basato sul percorso di valutazione della qualità di cui all'art. 18, che sarà oggetto di apposita direttiva, ai sensi dell'art. 1, comma 4.

2. Per i servizi privati l'accREDITAMENTO costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti pubblici, ad eccezione di quanto previsto all'art. 13, comma 2, lettera b). Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è condizione di funzionamento per i servizi pubblici.

3. L'accREDITAMENTO è concesso dal comune previo parere obbligatorio della commissione tecnica di cui all'art. 22.

Art. 18.

Valutazione della qualità ai fini della concessione dell'accREDITAMENTO

1. Il percorso di valutazione della qualità, ai fini dell'accREDITAMENTO, richiede che i servizi pubblici e privati, oltre a possedere i requisiti per l'autorizzazione al funzionamento:

a) dispongano di un progetto pedagogico contenente le finalità e la programmazione delle attività educative;

b) adottino le misure idonee a garantire la massima trasparenza e la partecipazione delle famiglie sulla base di quanto stabilito all'art. 8;

c) dispongano della figura del coordinatore pedagogico sulla base di quanto stabilito all'art. 32;

d) adottino strumenti di autovalutazione del servizio e un adeguato numero di ore di formazione, sulla base di quanto stabilito dalla direttiva di cui all'art. 1, comma 4, che dovrà prevedere l'obbligo di partecipazione del personale al percorso territoriale di valutazione della qualità e strumenti di verifica e controllo del sistema;


e) attuino, nel rapporto con gli utenti, le condizioni di accesso di cui all'art. 6 e le condizioni di trasparenza e partecipazione delle famiglie di cui all'art. 8, sia attraverso la costituzione di organismi rappresentativi, sia attraverso le modalità di collaborazione con i genitori in esso indicate.

Art 19.

Elenchi regionali dei servizi per la prima infanzia

1. La Regione istituisce elenchi dei servizi educativi per la prima infanzia autorizzati, accREDITATI e dei servizi ricreativi attivati, e li pubblica sul proprio sito web istituzionale, oltre che, annualmente, nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

2. A tal fine gli enti capofila di distretto trasmettono annualmente alla Regione gli elenchi dei servizi di cui al comma 1.



Art. 19.

Elenchi regionali dei servizi per la prima infanzia

1. La Regione istituisce elenchi dei servizi educativi per la prima infanzia autorizzati, accreditati e dei servizi ricreativi attivati, e li pubblica sul proprio sito web istituzionale, oltre che, annualmente, nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

2. A tal fine gli enti capofila di distretto trasmettono annualmente alla Regione gli elenchi dei servizi di cui al comma 1.

Art. 20.

Vigilanza e sanzioni

1. Il Comune, anche su richiesta della Regione, e avvalendosi, se necessario, della commissione tecnica di cui all'art. 22, procede a verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti sulla cui base sono stati concessi l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento e dei requisiti di cui all'art. 9. Sono fatte salve le competenze di vigilanza e controllo previste dalla legislazione vigente.

2. Chiunque eroghi un servizio educativo per la prima infanzia senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione al funzionamento o gestisca un servizio ricreativo senza avere presentato la segnalazione certificata d'inizio attività è soggetto a una sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 10.000,00, il cui importo è stabilito con regolamento o con ordinanza comunale. Entro tali limiti il regolamento comunale stabilisce la sanzione da applicarsi per la mancanza o la perdita di ciascun requisito richiesto. Se la violazione persiste, il comune assegna al soggetto gestore un termine per provvedere, trascorso inutilmente il quale procede alla sospensione dell'autorizzazione o all'emanazione del divieto di prosecuzione dell'attività e alla chiusura del servizio fino all'introduzione o al ripristino del requisito mancante. Se, entro l'ulteriore termine indicato dal comune, il requisito mancante non è ripristinato o il soggetto gestore non ha presentato domanda di autorizzazione o segnalazione certificata di inizio attività, il comune stesso può procedere alla revoca dell'autorizzazione o alla conferma del divieto di prosecuzione dell'attività e alla chiusura del servizio.

3. Nel caso in cui sia riscontrata la perdita di uno o più requisiti per l'accreditamento, il concedente assegna un termine per provvedere al ripristino del requisito mancante. Trascorso inutilmente tale termine il concedente procede alla sospensione del provvedimento per un periodo limitato, trascorso il quale senza che i requisiti siano reintegrati procede alla revoca. La revoca dell'accreditamento comporta la decadenza dai benefici economici relativi alla gestione eventualmente concessi nonché dagli appalti e dai rapporti convenzionali in atto.

4. Del provvedimento di revoca è data notizia alla Regione che provvede alla cancellazione dal relativo elenco dei servizi.

5. Il potere sanzionatorio nei confronti dei soggetti privati e l'introito dei relativi proventi compete al Comune.

Art. 21.

Rapporti convenzionali e appalto di servizi

1. I Comuni, anche in forma associata, nel rispetto delle norme europee, statali e regionali in materia, possono convenzionarsi con soggetti accreditati per la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia.

2. Gli appalti di servizi di cui alla presente legge sono aggiudicati a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in base a elementi diversi, quali la qualità del progetto pedagogico, le modalità di gestione, il rapporto numerico tra educatori e bambini, le caratteristiche strutturali e il prezzo.

3. Fatto salvo quanto disposto all'art. 37, comma 6, nelle procedure di gara ad evidenza pubblica per la gestione di servizi educativi per la prima infanzia, nelle concessioni e nelle convenzioni per gli stessi è inserito l'obbligo del possesso dei requisiti per l'autorizzazione al funzionamento di cui all'art. 16 e per l'accreditamento di cui all'art. 18.

Art. 22.

Commissione tecnica distrettuale

1. Presso ciascun ambito distrettuale socio sanitario, è istituita la commissione tecnica distrettuale con funzioni istruttorie, a supporto delle funzioni dei comuni previste all'art. 11, comma 1, lettere a) e b).

2. La commissione tecnica distrettuale è nominata dall'ente locale capofila per distretto, su designazione deliberata a maggioranza dal comitato di distretto, in base alle modalità di funzionamento stabilite dal suo regolamento.

3. All'interno della commissione tecnica distrettuale sono rappresentate almeno le seguenti professionalità:


- a) amministrativa, con funzioni di presidente;
- b) pedagogica, assicurando la rappresentanza paritetica del settore privato;
- c) igienico-sanitaria, con competenze anche sulla valutazione da stress lavoro-correlato, su designazione dell'Azienda unità sanitaria locale competente;
- d) edilizia, con specifica esperienza nei servizi educativi per l'infanzia.

Art. 23.

Compiti della commissione tecnica distrettuale

1. La commissione di cui all'art. 22 ha i seguenti compiti:

- a) esprime parere obbligatorio in relazione alle richieste di autorizzazione al funzionamento dei servizi privati;
- b) esprime parere obbligatorio in relazione alle richieste di accreditamento, secondo quanto previsto dalla relativa direttiva;
- c) svolge attività di consulenza a favore dei comuni e degli altri soggetti interessati in merito alle procedure autorizzatorie e di accreditamento dei servizi educativi.



2. Per l'espressione del parere in relazione all'accreditamento la commissione è costituita esclusivamente dal presidente e dalla componente pedagogica, di cui all'art. 22, comma 3, lettere a) e b), e può essere integrata da coordinatori pedagogici esterni alla commissione, in relazione al numero delle richieste di parere.

Capo III

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA E DELLA STRUTTURA

Art. 24.

Caratteristiche generali dell'area

1. Nella predisposizione degli strumenti di pianificazione urbanistica i comuni programmano il fabbisogno avendo come riferimento il quadro conoscitivo e le ipotesi di sviluppo assunte per la redazione del piano, individuano le condizioni urbanistiche, ambientali e sociali per l'inserimento delle strutture e approvano la normativa per l'utilizzo e la trasformazione degli immobili volti ad ospitare i servizi per la prima infanzia in coerenza con quanto previsto dalla presente legge e dalle direttive ad essa collegate e nel rispetto della normativa urbanistica regionale.

2. I servizi educativi devono essere ubicati in aree accessibili, soleggiate, idonee morfologicamente, adeguatamente protette da fonti di inquinamento, di norma caratterizzate dalla presenza di zone verdi. I servizi devono essere dotati di uno spazio esterno attrezzato per i bambini, salvi casi particolari individuati nella direttiva di cui all'art. 1, comma 4.

Art. 25.

Integrazione tra servizi

1. Negli ambiti per i nuovi insediamenti e in quelli da riqualificare devono essere favoriti interventi per l'integrazione e la continuità tra servizi educativi per la prima infanzia, scuole dell'infanzia e primarie e servizi sociali e sanitari, ponendo particolare attenzione all'accessibilità al servizio, al sistema della mobilità, della sicurezza e delle aree verdi, alla qualità architettonica e alla sostenibilità edilizia.

Art. 26.

Criteri per la progettazione delle strutture

1. La progettazione delle strutture e degli spazi aperti che ospitano servizi educativi per la prima infanzia si realizza prendendo a riferimento il progetto pedagogico dalle fasi iniziali fino all'attivazione del servizio.

2. Le parti strutturali e gli elementi di finitura di tutti gli spazi dei servizi educativi per la prima infanzia devono rispondere a requisiti di fruibilità, sicurezza, igiene, salute e benessere, protezione dal rumore, risparmio energetico e sostenibilità ambientale previsti dalla legislazione statale, regionale e negli strumenti di pianificazione urbanistica.

Art. 27.

Vincolo di destinazione e revoca dei finanziamenti in conto capitale

1. Sugli edifici adibiti a servizi educativi per la prima infanzia oggetto di finanziamenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera a), è istituito vincolo di destinazione per quindici anni. Nel caso di finanziamenti concessi a soggetti privati a norma dell'art. 13, comma 2, lettera b), il vincolo di destinazione è di durata ventennale.

2. La Regione, su richiesta del soggetto beneficiario, può autorizzare, qualora sia più opportuna o funzionale in relazione alle esigenze della programmazione territoriale, una diversa destinazione dell'edificio già vincolato, nell'ambito dei servizi educativi, scolastici o sociali per l'infanzia o l'adolescenza, ferma restando la durata del vincolo stesso.

3. La Regione può altresì, su richiesta del soggetto beneficiario, autorizzare la rimozione del vincolo prima della scadenza, qualora non sia più opportuna in relazione all'interesse pubblico l'originaria finalizzazione dell'immobile. In tale caso la Giunta regionale stabilisce, in relazione alla residua durata del vincolo e all'ammontare del contributo erogato, la quota parte dello stesso che il soggetto beneficiario deve restituire alla Regione.

4. Le autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3 sono rilasciate con atto della Giunta regionale.

5. La Giunta regionale stabilisce le modalità di restituzione del finanziamento nel caso di mancato rilascio o di revoca dell'autorizzazione al funzionamento o dell'accreditamento, ai sensi dell'art. 13, comma 4.

Capo IV

PERSONALE DEI SERVIZI EDUCATIVI E COORDINAMENTO PEDAGOGICO

Art. 28.

Personale


1. Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1, comma 181, lettera e), numero 1.2) della legge n. 107 del 2015, gli educatori dei servizi educativi per la prima infanzia sono dotati di laurea, stabilita con direttiva di cui all'art. 1, comma 4 della presente legge regionale.

2. La Regione, con la direttiva di cui all'art. 1, comma 4, definisce le modalità di formazione degli addetti ai servizi generali, finalizzata al corretto svolgimento dei compiti di cui all'art. 29, comma 2, nell'ambito di contesti rivolti all'utenza della fascia da zero a tre anni.

Art. 29.

Compiti del personale

1. Gli educatori hanno competenze relative alla cura ed educazione dei bambini e alla relazione con le famiglie e provvedono all'organizzazione e al funzionamento del servizio. In particolare gli educatori agevolano la comunicazione tra i genitori e promuovono il loro ruolo attivo.



2. Oltre a quanto previsto nei contratti di lavoro di settore, gli addetti ai servizi generali svolgono compiti di pulizia e riordino degli ambienti e dei materiali e collaborano con il personale educatore alla manutenzione e preparazione dei materiali didattici e al buon funzionamento dell'attività del servizio. Nei nidi d'infanzia gli addetti ai servizi generali svolgono anche i compiti relativi alla predisposizione e alla distribuzione del vitto.

3. Sono previsti incontri periodici di tutto il personale per l'impostazione e la verifica del lavoro educativo e per l'elaborazione di indicazioni metodologiche e operative.

Art. 30.

Collegialità e lavoro di gruppo

1. L'attività del personale si svolge secondo il metodo del lavoro di gruppo e il principio della collegialità, in stretta collaborazione con le famiglie, al fine di garantire la continuità degli interventi educativi, il pieno e integrato utilizzo delle diverse professionalità degli operatori del servizio, la messa in atto e l'efficacia delle pratiche finalizzate a prevenire, valutare e gestire il rischio da stress lavoro-correlato.

2. Le modalità di collaborazione e d'integrazione tra le diverse figure e competenze sono stabilite dagli enti e soggetti gestori nell'ambito della contrattazione di settore.

Art. 31.

Rapporto numerico tra personale e bambini

1. La Giunta regionale, con direttiva di cui all'art. 1, comma 4, definisce, individuando margini di flessibilità organizzativa, il rapporto numerico tra personale educatore, personale addetto ai servizi generali e bambini all'interno dei servizi educativi, considerando nella determinazione del rapporto stesso:

a) il numero dei bambini iscritti e la loro età, con particolare attenzione a quelli di età inferiore ai dodici mesi;

b) la presenza di bambini disabili o in particolare situazione di disagio o di svantaggio socio-culturale, in relazione al numero e alla gravità dei casi;

c) le caratteristiche generali della struttura e i tempi di apertura;

d) la necessità di garantire un'adeguata compresenza di personale.

Art. 32.

Coordinatori pedagogici

1. I Comuni e gli altri enti o soggetti gestori assicurano le funzioni di coordinamento dei servizi educativi per la prima infanzia accreditati tramite figure professionali dotate di laurea, il cui indirizzo sarà stabilito con successiva direttiva, ai sensi dell'art. 1, comma 4.

2. I coordinatori pedagogici hanno il compito di assicurare l'organizzazione del personale e il funzionamento dell'équipe sul versante pedagogico e gestionale; svolgono compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli

operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, di promozione e valutazione nonché di monitoraggio e documentazione delle esperienze, di sperimentazione, di raccordo tra i servizi educativi, sociali e sanitari. Supportano inoltre il personale per quanto riguarda la collaborazione con le famiglie e la comunità locale, anche al fine di promuovere la cultura dell'infanzia e della genitorialità, in un'ottica di comunità educante.

3. La dotazione dei coordinatori pedagogici deve essere definita considerando prioritariamente il numero dei servizi funzionanti nel territorio, secondo i parametri stabiliti con successiva direttiva, ai sensi dell'art. 1, comma 4.

Art. 33.

Coordinamenti pedagogici

1. Nell'ambito degli obiettivi definiti dagli enti e soggetti gestori, il coordinamento pedagogico rappresenta lo strumento atto a garantire il raccordo tra i servizi per la prima infanzia all'interno del sistema educativo territoriale, secondo principi di coerenza e continuità degli interventi sul piano educativo e di omogeneità ed efficienza sul piano organizzativo e gestionale. Il coordinamento pedagogico concorre sul piano tecnico alla definizione degli indirizzi e dei criteri di sviluppo e di qualificazione del sistema dei servizi per l'infanzia.

2. Presso ciascun comune capoluogo è istituito un coordinamento pedagogico territoriale (CPT), di ambito territoriale provinciale, formato dai coordinatori pedagogici dei servizi per l'infanzia accreditati, con compiti di formazione, confronto e scambio delle esperienze, promozione dell'innovazione, sperimentazione e qualificazione dei servizi, nonché supporto al percorso di valutazione della qualità di cui all'art. 18. La Regione promuove iniziative di raccordo di area vasta.

3. La direttiva di cui all'articolo 1 comma 4 potrà prevedere una diversa allocazione del CPT, in attuazione della normativa regionale di riferimento.


4. I Comuni e gli altri enti pubblici o soggetti gestori dei servizi accreditati garantiscono la partecipazione dei coordinatori pedagogici al CPT. Al CPT possono partecipare altresì i coordinatori dei servizi autorizzati.

Art. 34.

Formazione dei coordinatori pedagogici e degli operatori

1. Al fine di consentire ai coordinatori pedagogici di svolgere adeguatamente le loro funzioni, gli enti e i soggetti gestori, anche in collaborazione tra loro, promuovono la loro partecipazione ad attività ed iniziative di studio, di ricerca e di aggiornamento realizzate dalla Regione, dagli enti locali, dalle università o da centri di formazione e ricerca.

2. I soggetti gestori del servizio devono prevedere azioni formative per il personale educatore, al fine di facilitare l'inserimento professionale.



3. Gli enti e i soggetti gestori promuovono altresì la formazione permanente degli operatori attraverso iniziative di aggiornamento annuale. Nell'ambito di tale attività dovranno essere previste anche iniziative per la prevenzione e l'educazione alla salute.

4. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 31, comma 1, lettera *b*) la Regione promuove, nell'ambito degli indirizzi di cui all'art. 10, comma 1, adeguata formazione in servizio rivolta ad operatori, educatori e coordinatori pedagogici.

Art. 35.

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla competente commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:

a) numero di bambini che frequentano i servizi divisi per tipologia di servizio;

b) andamento delle domande di iscrizione e approfondimenti quali-quantitativi a livello aggregato per ambito territoriale di competenza del CPT;

c) analisi della diffusione dei servizi nel territorio regionale, anche con riferimento alle diverse tipologie di gestione;

d) analisi dell'evoluzione del sistema di valutazione della qualità dei servizi educativi;

e) analisi dei risultati dell'introduzione dell'obbligo di vaccinazione e della connessa campagna informativa, di cui all'art. 6;

f) analisi del sistema dei costi in rapporto a diversi modelli organizzativi;

g) analisi dell'andamento dei finanziamenti statali e regionali al sistema dei servizi educativi per la prima infanzia.

2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

Capo V

NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 36.

Disposizioni finanziarie

1. Per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia), nell'ambito della Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido, nel bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018. Nell'ambito di tali risorse la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per la modifica dei capitoli esistenti o l'istituzione e la dotazione di appositi capitoli.

2. Per gli esercizi successivi al 2018, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2010, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

3. Concorrono altresì al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge le risorse provenienti dallo Stato, anche con riferimento al Fondo nazionale per le politiche sociali e al finanziamento del Piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato di cui all'art. 1, comma 181, lettera *e*) della legge n. 107 del 2015.

Art. 37.

Norme transitorie e finali

1. I procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere disciplinati fino alla loro conclusione dalle normative vigenti alla data del loro avvio.

2. In attesa dell'approvazione di nuove direttive in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia, resta in vigore la deliberazione dell'Assemblea legislativa 25 luglio 2012, n. 85 (Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione).


3. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono fatti salvi i titoli degli operatori, degli educatori e dei coordinatori pedagogici acquisiti in base alla normativa previgente.

4. La direttiva di cui all'art. 1, comma 4 stabilisce i requisiti per l'accesso ai posti di coordinatore pedagogico nonché a quello di educatore. Sono fatti salvi, per gli educatori, tutti i titoli diversi dalla laurea validi al 31 agosto 2015.

5. Fino all'approvazione della direttiva di cui all'art. 1, comma 4 i coordinatori pedagogici dovranno essere dotati di laurea specifica ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico.

6. In attesa dell'approvazione della direttiva della Giunta regionale sull'accreditamento, i contributi regionali possono essere concessi ai soggetti gestori indicati all'art. 5 lettere *a*) e *b*). Per accedere a finanziamenti pubblici, i soggetti gestori privati di cui all'art. 5, lettere *c*) e *d*), dovranno essere in possesso di autorizzazione al funzionamento e disporre dei requisiti richiesti dalla presente legge regionale per l'accreditamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettere *a*) e *b*).

7. Il disposto di cui all'art. 6, comma 2 si applica anche alle domande di accesso ai servizi in oggetto eventualmente già presentate per l'anno 2016-2017, fatto salvo l'obbligo di adeguamento entro un termine ragionevole. Le modalità e i termini di adeguamento sono stabiliti con il provvedimento della Giunta regionale di cui all'art. 6, comma 2.



Art. 38.

Abrogazione della legge regionale n. 1 del 2000

1. È abrogata la legge regionale n. 1 del 2000.

Art. 39.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 25 novembre 2016

BONACCINI

(*Omissis*).

16R00560

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 2 novembre 2016, n. 74.

Disposizioni in materia di acque termali. Modifiche alla l.r. n. 38/2004.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 49 del 9 novembre 2016*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*);

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), dello statuto;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924 (Regolamento per l'esecuzione del capo IV della legge 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e affini);

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie);

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale);

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

Vista la legge 24 ottobre 2000, n. 323 (Riordino del settore termale);

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15;

Vista la legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica);

Vista la legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali);

Considerato quanto segue:

1. Occorre prevedere i requisiti di autorizzazione e di accreditamento degli stabilimenti termali nella fonte normativa più idonea, ossia la legge regionale n. 38/2004 in conformità all'art. 43 della legge n. 833/1978 e all'art. 7 del decreto-legge n. 150/2013 convertito dalla legge n. 15/2014.

2. La presente legge è resa necessaria dall'esigenza di colmare una lacuna normativa relativa all'utilizzazione delle acque termali, nonché alle procedure di autorizzazione ed accreditamento degli stabilimenti, completando così la disciplina igienico-sanitaria delle acque contenuta nella legge regionale n. 38/2004, che già prevede quella delle acque minerali e di sorgente.

3. La complessità tecnica della materia impone di demandare alla fonte regolamentare la definizione dettagliata dei requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture, nonché delle relative procedure, come del resto già avviene per le acque minerali e di sorgente.

4. Per il motivo di cui al punto 3, occorre stabilire, con una disposizione transitoria, un termine di adeguamento degli stabilimenti termali in esercizio ai requisiti di autorizzazione e di accreditamento.


Approva la presente legge:

Art. 1.

Definizioni. Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 38/2004

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), è aggiunta la seguente:

«*c-bis*) piscina termale: un complesso attrezzato per la balneazione costituito da uno o più bacini naturali, artificiali o ibridi, alimentato con acqua termale, che ha ottenuto il riconoscimento delle proprietà terapeutiche di cui all'art. 6, lettera t), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale), e all'art. 119, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e com-



piti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), e che sia collocato all'interno di uno stabilimento termale così come definito dall'art. 2, comma 1, lettera d), della legge 24 ottobre 2000, n. 323 (Riordino del settore termale);».

2. Dopo la lettera c-bis) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 38/2004 è aggiunta la seguente:

«c-ter) balneoterapia in piscina termale: immersione in acqua termale contenuta in una piscina termale, effettuata con finalità terapeutiche o anche preventive e profilattiche di uno stato di malattia, ancorché in assenza di prescrizione medica.».

Art. 2.

Disposizioni relative all'utilizzazione delle acque termali. Inserimento del capo III-bis nel titolo III della legge regionale n. 38/2004

1. Dopo il capo III del titolo III della legge regionale n. 38/2004 è inserito il seguente: «Capo III-bis - Disposizioni relative all'utilizzazione delle acque termali».

Art. 3.

Operazioni consentite. Inserimento dell'art. 47-bis nella legge regionale n. 38/2004

1. Dopo l'art. 47 della legge regionale n. 38/2004 è inserito, nel capo III-bis, il seguente:

«Art. 47-bis (Operazioni consentite). — 1. L'utilizzazione delle acque termali deve, ove possibile, avvenire in prossimità della sorgente al fine di assicurare e mantenere le caratteristiche qualitative delle acque stesse, nel rispetto delle prescrizioni indicate nel provvedimento di concessione ai sensi dell'art. 18, e relative alle aree di salvaguardia dei bacini imbriferi connessi alle aree di ricarica delle falde, delle sorgenti, dei pozzi e dei punti di presa.

2. La sorgente o il punto di emergenza sono protetti contro ogni pericolo di inquinamento in conformità a quanto previsto dall'art. 33, comma 1, e dall'art. 42, commi 1 e 3.

3. La captazione, le canalizzazioni ed i serbatoi sono realizzati con materiali adatti all'acqua termale, in modo da impedire qualsiasi modifica chimica, chimico-fisica, e microbiologica dell'acqua, e consentire una efficace e rapida sanificazione.

4. Le operazioni consentite sulle acque termali sono esclusivamente quelle previste dall'art. 33.».

Art. 4.

Disposizioni specifiche per piscine termali. Inserimento dell'art. 47-ter nella legge regionale n. 38/2004

1. Dopo l'art. 47-bis della legge regionale n. 38/2004 è inserito il seguente:

«Art. 47-ter (Disposizioni specifiche per piscine termali). — 1. Al fine di garantire un duraturo ed adeguato sfruttamento della risorsa idrotermale, nell'ottica della

sostenibilità ambientale dell'utilizzazione delle acque termali, è consentito il parziale ricircolo delle acque delle piscine termali nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) deve essere garantita un'immissione in vasca di acqua termale proveniente direttamente dalla captazione, cioè non trattata, nella misura di almeno il 2 per cento del volume della piscina ogni ora, considerando nelle ventiquattro ore solo l'orario di apertura dello stabilimento termale;

b) il trattamento dell'acqua termale deve avvenire esclusivamente con mezzi fisici con le modalità previste nel regolamento di cui all'art. 49; in ogni caso i trattamenti possono essere effettuati a condizione che non si verifichi una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue proprietà;

c) è fatto divieto di utilizzare sostanze chimiche ossidative per il trattamento delle acque termali utilizzate per finalità terapeutiche;

d) è consentito il riscaldamento o raffreddamento dell'acqua termale nell'ambito delle attività di gestione impiantistica delle piscine termali a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione di tali acque in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua le sue proprietà terapeutiche. Nel regolamento di cui all'art. 49 sono specificati i criteri tecnici per l'individuazione dell'intervallo di variazione della temperatura ammissibile rispetto alla temperatura dell'acqua alla sorgente;

e) lo stabilimento termale deve prevedere adeguate misure per il controllo e la limitazione degli accessi in vasca nell'ambito del regolamento interno di cui all'art. 15 del regio decreto n. 1924/1919;

f) lo stabilimento termale deve prevedere nell'ambito del piano di autocontrollo di cui all'art. 47-quinquies, adeguate misure preventive, gestionali e correttive riguardanti il mantenimento delle caratteristiche microbiologiche delle acque;

g) i valori dei parametri microbiologici delle acque termali trattate immesse in vasca devono essere conformi alla normativa vigente ed essere uguali a quelli delle acque termali emunte alle captazioni;


h) deve essere effettuato un periodico svuotamento della vasca con frequenza almeno mensile per eseguire adeguate operazioni di sanificazione e manutenzione.».

Art. 5.

Direttore sanitario. Inserimento dell'art. 47-quater nella legge regionale n. 38/2004

1. Dopo l'art. 47-ter della legge regionale n. 38/2004 è inserito il seguente:

«Art. 47-quater (Direttore sanitario). — 1. Il direttore sanitario è responsabile dell'organizzazione e del buon funzionamento delle strutture e strumenti sanitari utilizzati, dei servizi igienico-sanitari, della corretta erogazione delle prestazioni sanitarie e vigila sull'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di stabilimenti termali.



2. Il direttore sanitario in particolare:

a) assicura che ai singoli servizi sia preposto personale sanitario, tecnico e medico fornito dei titoli indispensabili per l'esercizio delle singole attività professionali;

b) si accerta del funzionamento delle apparecchiature diagnostiche e terapeutiche installate nello stabilimento termale;

c) effettua il controllo dei servizi e in particolare di quelli di disinfezione e sterilizzazione;

d) raccoglie e coordina i dati statistici relativi alle cure termali erogate.

3. Per lo svolgimento della funzione di direttore sanitario è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale vigente.».

Art. 6.

Procedure di autocontrollo. Inserimento dell'art. 47-quinquies nella legge regionale n. 38/2004

1. Dopo l'art. 47-*quater* della legge regionale n. 38/2004 è inserito il seguente:

«Art. 47-*quinquies* (Procedure di autocontrollo). —

1. Ogni stabilimento termale deve dotarsi di un piano di autocontrollo.

2. Il piano di autocontrollo deve prevedere procedure o istruzioni operative atte a:

a) identificare ogni pericolo che deve essere prevenuto, eliminato o ridotto a livelli accettabili per coloro che usufruiscono delle cure termali, con particolare riferimento alla qualità microbiologica, fisica e chimica delle acque ed alla prevenzione delle infezioni da legionella;

b) individuare un sistema di monitoraggio per verificare l'efficiente ed efficace attuazione delle procedure o delle istruzioni operative, stabilendo limiti critici in determinati punti di controllo che differenziano l'accettabilità o l'inaccettabilità della qualità delle acque ai fini della prevenzione, eliminazione o riduzione dei rischi identificati ed applicando procedure di sorveglianza efficaci nei punti di controllo;

c) stabilire le azioni correttive da intraprendere nel caso in cui dalla sorveglianza risulti che un determinato punto non è sotto controllo;

d) predisporre documenti e registrazioni adeguati alla natura e alle dimensioni dello stabilimento termale al fine di dimostrare l'effettiva applicazione delle misure di cui alle lettere a), b) e c).

3. Qualora intervenga un cambiamento nelle prestazioni offerte dallo stabilimento termale, devono essere riesaminate le procedure ed apportate le necessarie modifiche.

4. Il piano di autocontrollo fa parte integrante del regolamento sanitario interno dello stabilimento termale.

5. Gli stabilimenti termali garantiscono che tutti i documenti in cui sono descritte le procedure elaborate a norma del presente articolo siano costantemente aggiornati e conservano ogni altro documento e registrazione per un periodo di almeno ventiquattro mesi.».

Art. 7.

Attività non termali. Inserimento dell'art. 47-sexies nella legge regionale n. 38/2004

1. Dopo l'art. 47-*quinquies* della legge regionale n. 38/2004 è inserito il seguente:

«Art. 47-*sexies* (Attività non termali). — 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n. 323/2000, gli stabilimenti termali possono erogare, in appositi e distinti locali, prestazioni e trattamenti di carattere estetico o cosmetico, fatto salvo il rispetto dei requisiti generali e specifici ed il possesso dei titoli abilitativi previsti ai sensi della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing), e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47 (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 "Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing").

2. Gli stabilimenti termali possono commercializzare prodotti non legati alle proprietà terapeutiche delle acque termali nel rispetto delle vigenti normative di settore.

3. Gli stabilimenti termali possono esercitare, altresì, attività sanitarie di carattere non termale, come individuate e disciplinate dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento), fatto salvo il rispetto dei requisiti generali e specifici ed il possesso delle autorizzazioni previste dalla stessa legge regionale n. 51/2009.

4. Negli stabilimenti termali e negli alberghi termali sono consentiti:

a) un accesso unico alle aree in cui si svolgono le attività di carattere estetico o cosmetico, le attività sanitarie e le attività termali;

b) la comunicazione interna tra le aree di cui alla lettera a).».

Art. 8.

Attività soggette ad autorizzazione. Inserimento dell'art. 47-septies nella legge regionale n. 38/2004

1. Dopo l'art. 47-*sexies* della legge regionale n. 38/2004 è inserito il seguente:

«Art. 47-*septies* (Attività soggette ad autorizzazione). — 1. Sono soggette ad autorizzazione regionale ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 16/2000, le seguenti attività:

a) apertura ed esercizio di stabilimento termale;

b) modifiche o aggiunte di impianti e strutture di erogazione delle cure dello stabilimento termale, anche relativamente alla maturazione dei fanghi termali;

c) modifiche o aggiunte di strutture riguardanti locali accessori (spogliatoi, bagni, depositi, sale attesa, ecc.) dello stabilimento termale;

d) utilizzo di nuova captazione della stessa acqua termale già riconosciuta per erogazione di cure termali;

e) operazioni di miscelazione di captazioni diverse della stessa acqua termale;



- f) utilizzo di nuova captazione di una diversa acqua termale riconosciuta per erogazione di cure termali;
- g) produzione a scopo terapeutico di sali minerali;
- h) utilizzo di acque termali per la preparazione di cosmetici;
- i) imbottigliamento e vendita di acqua termale.

2. La variazione del titolare, persona fisica o impresa, dello stabilimento termale è comunicata, entro cinque giorni lavorativi dalla variazione intervenuta, all'ufficio competente della Giunta regionale che provvede alla modifica dell'autorizzazione.

3. La variazione del direttore sanitario, la modifica del regolamento interno e la variazione del periodo di apertura (stagionale o annuale) dello stabilimento sono soggette a comunicazione da presentare, entro cinque giorni lavorativi dalla variazione intervenuta, agli uffici competenti della Giunta regionale e all'azienda USL competente per territorio.»

Art. 9.

Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione. Inserimento dell'art. 47-octies nella legge regionale n. 38/2004

1. Dopo l'art. 47-septies della legge regionale n. 38/2004 è inserito il seguente:

«Art. 47-octies (Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione). — 1. L'autorizzazione di cui all'art. 47-septies è rilasciata esclusivamente in presenza delle seguenti condizioni:

a) il richiedente sia in possesso della concessione mineraria per lo sfruttamento del giacimento acquifero in corso di validità o in corso di rinnovo o di valido contratto di somministrazione, in conformità a quanto previsto nella presente legge;

b) siano rispettate le disposizioni di cui all'art. 47-bis;

c) siano rispettati i requisiti minimi autorizzativi, di natura strutturale, tecnologica ed organizzativa, indicati nel regolamento di cui all'art. 49, in conformità a quanto previsto dagli accordi fra lo Stato e le regioni in materia;

d) l'acqua minerale termale alla captazione ed erogata dai punti cura, utilizzata sia per cure interne, sia per cure esterne, deve essere conforme ai valori dei parametri indicati dal decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176 (Attuazione della direttiva 2009/54/CE sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali) e dal decreto del Ministro della salute 10 febbraio 2015 (Criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali), tenuto conto di quanto valutato ed approvato nell'ambito del riconoscimento ministeriale dell'acqua termale, relativamente alla specificità terapeutica dell'acqua stessa;

e) sia stato predisposto il piano di autocontrollo di cui all'art. 47-quinquies.

2. In relazione alle istanze di autorizzazione presentate dagli stabilimenti termali, le competenti strutture della Giunta regionale, nell'espletamento delle funzioni istruttorie, si avvalgono, per la verifica tecnica sul possesso dei requisiti previsti, della struttura organizzativa del dipartimento di prevenzione dell'azienda USL del territorio in cui è situato lo stabilimento termale.

3. Il dipartimento di prevenzione di cui al comma 2, nello svolgimento della verifica, può coinvolgere anche altre strutture organizzative dell'azienda USL. Il coordinamento delle attività di verifica è svolto dal responsabile del dipartimento di prevenzione.

4. Le competenti strutture della Giunta regionale, anche su istanza del dipartimento di prevenzione dell'azienda USL, possono disporre verifiche ogni qualvolta ne ravvisino la necessità, ai fini del buon andamento delle attività termali.»

Art. 10.

Procedimento di rilascio dell'autorizzazione. Inserimento dell'art. 47-novies nella legge regionale n. 38/2004

1. Dopo l'art. 47-octies della legge regionale n. 38/2004 è inserito il seguente:

«Art. 47-novies (Procedimento di rilascio dell'autorizzazione). — 1. I titolari degli stabilimenti termali presentano la domanda di autorizzazione di cui all'art. 47-septies, allo SUAP del comune dove è situato lo stabilimento, quale punto unico di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive, come previsto dall'art. 36 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), allegando la documentazione necessaria al rilascio della medesima autorizzazione.

2. Nel regolamento di cui all'art. 49 è indicata la documentazione di cui al comma 1, in relazione alle attività soggette ad autorizzazione».


Art. 11.

Informatizzazione delle procedure. Inserimento dell'art. 47-decies nella legge regionale n. 38/2004

1. Dopo l'art. 47-novies della legge regionale n. 38/2004 è inserito il seguente:

«Art. 47-decies (Informatizzazione delle procedure). — 1. Al fine di favorire la semplificazione delle procedure, nonché promuovere modalità omogenee di svolgimento dei rapporti tra comuni, aziende USL e Regione su tutto il territorio regionale, la trasmissione tra comuni, aziende USL e Regione delle domande, delle dichiarazioni, dei relativi allegati, delle eventuali richieste di integrazione, nonché dei pareri e di tutti gli altri atti, avviene tramite il sistema regionale di cooperazione applicativa e la piattaforma rete regionale dei SUAP.

2. Tutte le comunicazioni tra i soggetti previsti dal comma 1 si conformano, con graduazione differenziata in relazione alla specificità dei singoli settori, alle disposizioni previste dalla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della rete telematica regionale Toscana), dalla legge regionale n. 40/2009 e dalla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il



coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza), secondo modelli operativi appositamente definiti.»

Art. 12.

Cause di sospensione e cessazione dell'attività di utilizzazione di acqua termale. Inserimento dell'art. 47-undecies nella legge regionale n. 38/2004

1. Dopo l'art. 47-decies della legge regionale n. 38/2004 è inserito il seguente:

«Art. 47-undecies (*Cause di sospensione e cessazione dell'attività di utilizzazione di acqua termale*). — 1. Ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 4, della legge regionale n. 16/2000, le attività di cui all'art. 47-septies possono essere sospese nei seguenti casi con atto del dipartimento di prevenzione dell'azienda USL competente per territorio:

a) qualora sia rilevata la perdita dei requisiti minimi autorizzativi, di natura strutturale, tecnologica ed organizzativa, nonché minimi generali e specifici per cicli di cure termali, indicati nel regolamento di cui all'art. 49;

b) qualora sia rilevato il mancato adeguamento ai requisiti di cui all'art. 18, comma 2, della legge regionale 2 novembre 2016, n. 74 (Disposizioni in materia di acque termali, modifiche alla legge regionale n. 38/2004);

c) qualora sia rilevata la presenza di inquinanti chimici rispetto alla composizione individuata nell'atto di riconoscimento di cui all'art. 47-octies, comma 1, lettera d), e microbiologici nell'acqua termale alla captazione o presso l'erogazione dell'acqua ai punti cura dello stabilimento termale;

d) qualora sia rilevata presso lo stabilimento termale l'esistenza di carenze impiantistiche e strutturali di natura igienico sanitaria, di natura diversa rispetto a requisiti minimi di cui alla lettera a), che pregiudicano il corretto e sicuro esercizio delle attività;

e) qualora il titolare dell'autorizzazione esegua operazioni sull'acqua termale diverse da quelle consentite all'art. 47-bis;

f) in caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni specificamente dettate dal regolamento di cui all'art. 49;

g) qualora non siano ottemperate le disposizioni specifiche per le piscine termali di cui all'art. 47-ter.

2. Qualora ricorra una delle fattispecie di cui al comma 1, il dipartimento di prevenzione dell'azienda USL competente invia al titolare dell'autorizzazione apposito atto, con il quale sospende l'attività e prescrive l'eliminazione dell'irregolarità, entro un congruo termine, commisurato alla complessità degli interventi da realizzare, decorso inutilmente il quale, provvede alla segnalazione al competente ufficio della Giunta regionale per la revoca dell'autorizzazione.

3. La revoca è pronunciata entro trenta giorni dalla segnalazione di cui al comma 2, previa contestazione dei motivi all'interessato, al quale viene fissato il termine di quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

4. Si procede comunque alla revoca dell'autorizzazione in caso di rinuncia, decadenza o revoca della concessione disciplinata dal titolo II, capo I.»

Art. 13.

Accreditamento istituzionale. Inserimento dell'art. 47-duodecies nella legge regionale n. 38/2004

1. Dopo l'art. 47-undecies della legge regionale n. 38/2004 è inserito il seguente:

«Art. 47-duodecies (*Accreditamento istituzionale*). —

1. Gli stabilimenti termali autorizzati che intendono erogare prestazioni termali per conto del servizio sanitario regionale devono ottenere l'accreditamento istituzionale di cui all'art. 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), da parte del competente ufficio della Giunta regionale.

2. L'accreditamento istituzionale degli stabilimenti termali avviene a seguito dell'accertamento del possesso di requisiti minimi generali e specifici per cicli di cure termali. Tali requisiti sono indicati nel regolamento di attuazione di cui all'art. 49, in conformità a quanto previsto dagli accordi fra lo Stato e le regioni in materia.

3. L'accreditamento istituzionale è titolo necessario per l'instaurazione dei rapporti di cui all'art. 8-quinquies del decreto legislativo n. 502/1992, da stipularsi, nell'ambito della programmazione regionale e locale, nel rispetto della disciplina vigente secondo i principi di imparzialità e trasparenza.

4. La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies del decreto legislativo n. 502/1992.

5. L'accreditamento ha validità di cinque anni, decorrenti dalla data del rilascio e può essere rinnovato previa presentazione di istanza da parte del legale rappresentante della struttura al competente ufficio della Giunta regionale. Nelle more del provvedimento regionale di rinnovo, lo stabilimento termale continua ad operare in regime di proroga.


6. Eventuali nuovi accreditamenti aventi ad oggetto nuove attività avviate dallo stabilimento termale già accreditato non incidono sul termine temporale di validità dell'accreditamento rilasciato ai sensi del comma 5.»

Art. 14.

Attribuzione dell'accreditamento istituzionale. Inserimento dell'art. 47-terdecies nella legge regionale n. 38/2004

1. Dopo l'art. 47-duodecies della legge regionale n. 38/2004 è inserito il seguente:

«Art. 47-terdecies (*Attribuzione dell'accreditamento istituzionale*). — 1. La domanda di accreditamento istituzionale è inoltrata al competente ufficio della Giunta regionale da parte del legale rappresentante degli stabilimenti termali autorizzati.



2. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata da apposita dichiarazione sostitutiva o attestazione del legale rappresentante dello stabilimento termale, attestante il possesso dei requisiti prescritti dal regolamento di cui all'art. 49 che ne definisce inoltre le modalità e le procedure per il rilascio.

3. La domanda di attribuzione o modifica del livello tariffario differenziato è inoltrata al competente ufficio della Giunta regionale che attribuisce il medesimo con le modalità indicate dal regolamento di cui all'art. 49.»

Art. 15.

Funzioni di vigilanza e controllo. Inserimento dell'art. 47-quaterdecies nella legge regionale n. 38/2004

1. Dopo l'art. 47-terdecies della legge regionale n. 38/2004 è inserito il seguente:

«Art. 47-quaterdecies (*Funzioni di vigilanza e controllo*). — 1. Le funzioni di vigilanza e controllo sulle attività degli stabilimenti termali di cui alla presente legge, sono svolte dal dipartimento di prevenzione dell'azienda USL territorialmente competente.

2. Gli stabilimenti termali accreditati sono altresì soggetti a periodiche verifiche a campione, da parte del dipartimento di prevenzione dell'azienda USL competente per territorio, finalizzate ad accertare la permanenza dei requisiti dichiarati ai fini dell'accreditamento.

3. Nei casi di non conformità rilevati nell'ambito dei controlli di cui al comma 2, il competente ufficio della Giunta regionale trasmette al legale rappresentante dello stabilimento apposita diffida a garantire l'adeguamento ai requisiti prescritti nel termine massimo di novanta giorni, decorso inutilmente il quale, il competente ufficio adotta i conseguenti provvedimenti che possono giungere fino alla revoca dell'accreditamento.»

Art. 16.

Sanzioni amministrative relative all'utilizzazione di acqua termale. Inserimento dell'art. 47-quinquiesdecies nella legge regionale n. 38/2004

1. Dopo l'art. 47-quaterdecies della legge regionale n. 38/2004 è inserito il seguente:

«Art. 47-quinquiesdecies (*Sanzioni amministrative relative all'utilizzazione di acqua termale*). — 1. Chiunque intraprende le attività di cui all'art. 47-septies, comma 1, lettere a) ed i), senza la relativa autorizzazione, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20.000,00 ad euro 50.000,00 ed alla contestuale sospensione dell'attività. Alla stessa sanzione è assoggettata altresì l'esecuzione di operazioni sull'acqua diverse da quelle consentite ai sensi dell'art. 47-bis.

2. Chiunque intraprende le attività di cui all'art. 47-septies, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g) ed h), senza la relativa autorizzazione, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 ed alla contestuale sospensione dell'attività.

3. Chiunque non comunica la variazione del titolare, persona fisica o impresa, dello stabilimento termale, di cui all'art. 47-septies, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 2.500,00.

4. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 47-ter è assoggettata alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00 ed alla contestuale sospensione dell'attività.

5. La mancanza delle procedure di autocontrollo di cui all'art. 47-quinquies è assoggettata alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 2.500,00.»

Art. 17.

Norme di attuazione. Modifiche all'art. 49 della legge regionale n. 38/2004

1. Dopo la lettera l) del comma 1 dell'art. 49 della legge regionale n. 38/2004 è aggiunta la seguente:

«l-bis) le modalità di rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 47-septies.»

2. Dopo la lettera l-bis) del comma 1 dell'art. 49 della legge regionale n. 38/2004 è aggiunta la seguente:

«l-ter) i requisiti minimi autorizzativi di natura strutturale, tecnologica ed organizzativa.»

3. Dopo la lettera l-ter) del comma 1 dell'art. 49 della legge regionale n. 38/2004, è aggiunta la seguente:

«l-quater) i requisiti minimi generali e specifici per cicli di cure termali.»

4. Dopo la lettera l-quater) del comma 1 dell'art. 49 della legge regionale n. 38/2004, è aggiunta la seguente:

«l-quinquies) le modalità per il trattamento dell'acqua termale nell'ambito delle piscine termali.»

5. Dopo la lettera l-quinquies del comma 1 dell'art. 49 della legge regionale n. 38/2004, è aggiunta la seguente:


«l-sexies) le modalità di programmazione, esecuzione e monitoraggio delle attività di controllo ufficiale presso gli stabilimenti termali, ivi comprese le modalità e frequenze per il prelievo dei campioni delle acque termali e per le verifiche di adeguatezza delle procedure di autocontrollo.»

6. Dopo la lettera l-sexies) del comma 1 dell'art. 49 della legge regionale n. 38/2004, è aggiunta la seguente:

«l-septies) i requisiti, le modalità e le procedure per il rilascio dell'accreditamento istituzionale.»

7. Dopo la lettera l-septies) del comma 1 dell'art. 49 della legge regionale n. 38/2004, è aggiunta la seguente:

«l-octies) le informazioni che gli stabilimenti termali sono tenuti obbligatoriamente a comunicare e ad aggiornare al competente ufficio della Giunta regionale, ai fini della trasmissione telematica dei dati di spesa sanitaria nell'ambito del sistema tessera sanitaria, in attuazione del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata) e dell'art. 1, comma 949, della legge 29 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2016).»



Art. 18.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il regolamento di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale n. 38/2004 è adeguato alle disposizioni di cui all'art. 17, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli stabilimenti termali in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano ai requisiti minimi di cui all'art. 49 comma 1, lettere l-ter) ed l-quater), della legge regionale n. 38/2004 nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle modifiche di cui al comma 1.

3. Gli stabilimenti termali di cui al comma 2, adottano le procedure di autocontrollo di cui all'art. 47-quinquies nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Nelle more dell'adeguamento ai requisiti di cui al comma 2 e dell'adozione delle procedure di cui al comma 3, gli esercenti degli stabilimenti termali continuano a svolgere la loro attività e restano valide le convenzioni stipulate con le aziende USL per l'erogazione delle prestazioni termali.

5. Gli stabilimenti termali comunicano all'azienda USL competente per territorio l'avvenuto adeguamento ai requisiti minimi di cui all'art. 49, comma 1, lettere l-ter) ed l-quater), della legge regionale n. 38/2004.

6. Successivamente alla comunicazione di cui al comma 5 e comunque al termine del periodo indicato al comma 2, i dipartimenti di prevenzione delle aziende USL verificano l'avvenuto adeguamento ai requisiti minimi.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 2 novembre 2016

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 25 ottobre 2016.

(*Omissis*).

16R00568

LEGGE REGIONALE 2 novembre 2016, n. 75.

Programmazione regionale. Modifiche alla l.r. n. 1/2015.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 49 del 9 novembre 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*);

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 46 dello statuto;

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008);

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente delle autonomie sociali, espresso nella seduta del 18 luglio 2016;


Considerato quanto segue:

1. Per garantire il pieno funzionamento del modello di programmazione è necessario procedere ad una modifica dell'art. 8 della legge regionale n. 1/2015 che preveda la possibilità di aggiornare il contenuto programmatico regionale del Documento di economia e finanza regionale (DEFER) al fine di adeguare lo strumento di attuazione delle politiche alle variazioni che intervengono sul versante delle risorse finanziarie, con riferimento all'anno in corso.

2. È necessario adeguare gli articoli 18 e 23 della legge regionale n. 1/2015 alla sentenza della Corte costituzionale 21 giugno 2016, n. 184, a seguito del ricorso promosso dal Consiglio dei ministri.

3. È necessaria la proroga degli strumenti di programmazione di settore previsti dal Programma regionale di sviluppo 2011-2015 (PRS) e non riconfermati dal PRS 2016-2020 fino al 31 dicembre 2016 al fine di consentire l'adeguamento delle normative di settore al nuovo modello di programmazione che attribuisce al DEFER un ruolo significativo nell'ambito della programmazione regionale.

4. È opportuno prevedere la possibilità di adeguare, in caso di variazioni a carattere manutentivo, i piani e programmi per i quali è applicabile l'art. 10, comma 5 della legge regionale n. 1/2015, attraverso uno specifico allegato al DEFER o alla relativa nota di aggiornamento;



Approva la presente legge:

Art. 1.

Contenuti del DEFR. Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 1/2015

1. Il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008), è sostituito dal seguente:

«2. Il DEFR, oltre ai contenuti individuati dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1 del decreto legislativo n. 11 8/2011, contiene in un'apposita sezione le priorità programmatiche per l'anno successivo, da perseguire in coerenza con gli obiettivi del PRS e degli strumenti di programmazione di cui all'art. 6, comma 1, lettere c), d), ed e), fornendo altresì una prima indicazione degli interventi da realizzare.»

2. Dopo il comma 5 dell'art. 8 della legge regionale n. 1/2015 è aggiunto il seguente:

«5-bis. La sezione del DEFR di contenuto programmatico regionale di cui al comma 2 è aggiornata nel corso dell'anno di riferimento, in particolare contestualmente all'approvazione delle leggi di variazione del bilancio.»

Art. 2.

Procedimento di adozione della legge di stabilità, delle leggi ad essa collegate e della legge di bilancio. Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 1/2015

1. Al comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 1/2015, dopo le parole: «di ogni anno» sono inserite le seguenti: «e comunque non oltre trenta giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio dello Stato».

Art. 3.

Assegnazioni con vincolo di destinazione. Abrogazione dell'art. 23 della legge regionale n. 1/2015

1. L'art. 23 della legge regionale n. 1/2015 è abrogato.

Art. 4.

Disposizioni transitorie. Modifiche all'art. 29 della legge regionale n. 1/2015

1. Dopo il comma 1 dell'art. 29 della legge regionale n. 1/2015 è inserito il seguente:

«1-bis. Gli strumenti di programmazione di settore previsti dal PRS 2011-2015 e non riconfermati dal PRS 2016-2020 approvato nella legislatura in corso sono prorogati fino al 31 dicembre 2016 ed entro lo stesso termine la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale le proposte di revisione della normativa di settore relative alla programmazione.»

2. Dopo il comma 1-bis dell'art. 29 della legge regionale n. 1/2015 è inserito il seguente:

«1-ter. All'adeguamento, per i profili di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali n. 32/2002, n. 67/2003, n. 41/2005, n. 68/2011, n. 65/2014), dei piani e programmi di settore per i quali sia applicabile l'art. 10, comma 5, ai sensi del PRS 2016 - 2020, si provvede con specifico allegato al DEFR o alla relativa nota di aggiornamento.»

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 2 novembre 2016

ROSSI


La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 25 ottobre 2016.

(Omissis).

16R00569

VITTORIA ORLANDO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale € **302,47**
 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale € **86,72**
 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 3,00



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 7 0 4 2 2 *

